



REGIONE PUGLIA
Programma Operativo Regionale 2007-2013 FESR
AUTORITA' DI GESTIONE

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Estratto da :

**“VADEMECUM PER LE ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DI I
LIVELLO” (POAT IGRUE-KPMG)**

Bari, 09/02/2010



consip



**Ministero
dell'Economia
e delle Finanze**

Indice

1. Quadro normativo in materia di rendicontazione e controllo di I livello delle spese	3
2. Indicazioni inerenti all'applicazione della normativa in materia di spese ammissibili	9
2.1 Criteri generali (periodo e area di ammissibilità).....	9
2.2 Criteri specifici per singole categorie di spesa.....	12
Ammortamento	13
Contributi in natura	15
Spese generali.....	18
Acquisto di materiale usato.....	29
Acquisto di terreni	31
Acquisto di edifici	33
IVA, oneri e altre imposte e tasse	35
Locazione finanziaria (leasing)	37
Spese di assistenza tecnica.....	39
Altre spese connesse alle singole operazioni.....	40
Altre spese connesse alle singole operazioni: Personale.....	41
Altre spese connesse alle singole operazioni: Spese di viaggio.....	44
Altre spese connesse alle singole operazioni: Investimenti (attrezzature, macchinari, ecc)	46
Altre spese connesse alle singole operazioni: Investimenti infrastrutturali	48
Altre spese connesse alle singole operazioni: Servizi esterni (o prestazioni di servizio)	49
Altre spese connesse alle singole operazioni: Spese per riunioni	52
Altre spese connesse alle singole operazioni: Informazione e pubblicità ..	52
Altre spese connesse alle singole operazioni: Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni.....	54
Spese relative a strumenti di ingegneria finanziaria	55
2.3 Spese non ammissibili.....	57
2.4 Entrate generate dal progetto	58

1. Quadro normativo in materia di rendicontazione e controllo di I livello delle spese

Al fine di valutare l'ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del FESR nell'ambito del Programma Operativo Regionale devono essere considerate le seguenti fonti normative e i documenti aggiuntivi di interesse:

Normativa comunitaria	
<ul style="list-style-type: none">Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1 settembre 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionaleRegolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili dell'edilizia abitativaRegolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziariaRegolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrateRegolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di	

esenzione di categoria)
<ul style="list-style-type: none"> Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
<ul style="list-style-type: none"> Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999
<ul style="list-style-type: none"> Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999
<ul style="list-style-type: none"> Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
<ul style="list-style-type: none"> Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
<ul style="list-style-type: none"> Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
<ul style="list-style-type: none"> Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
<ul style="list-style-type: none"> Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/4/CE
<ul style="list-style-type: none"> Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
<ul style="list-style-type: none"> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque,

modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/CE
<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti
<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti
<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti

Altri documenti comunitari di interesse
<ul style="list-style-type: none"> • Documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 – COCOF 08/0020/04-IT
<ul style="list-style-type: none"> • Nota informativa sugli indicatori di Frodi ai danni del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione – COCOF 09/0003/00-IT
<ul style="list-style-type: none"> • Guidance on a common methodology for assessment of management and control systems in the Member States (2007-2013 programming period) – COCOF 08/0019/00-EN
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti pubblici” (2006/C 179/02)
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) (2007/C 6661)
<ul style="list-style-type: none"> • Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal fondo di coesione in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici – COCOF 07/0037/03-IT
<ul style="list-style-type: none"> • Nota dei servizi della Commissione sull'ingegneria finanziaria nel periodo di programmazione 2007-2013 – COCOF 07/0018/01-EN FINAL del 16 luglio 2007 – Versione definitiva

<ul style="list-style-type: none"> Indirect costs declared on a flat rate basis Flat rate costs calculated by application of standard scales of unit costs Lump sums – COCOF 09/0025/01-EN
<ul style="list-style-type: none"> Informativa presentata al COCOF note guida in merito all'articolo 55 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006: progetti generatori di entrate – COCOF 07/0074/03-EN
<ul style="list-style-type: none"> (Progetto di) nota orientativa sull'articolo 55, del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio
<ul style="list-style-type: none"> (Progetto di) nota orientativa sull'articolo 55, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio
<ul style="list-style-type: none"> Vademecum norme comunitarie applicabili agli aiuti di Stato del 30 settembre 2008
<ul style="list-style-type: none"> Vademecum Regole comunitarie applicabili agli aiuti di Stato datato 15 febbraio 2007 e Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006)

Normativa nazionale
<ul style="list-style-type: none"> Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007
<ul style="list-style-type: none"> Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 – Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2008)
<ul style="list-style-type: none"> Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
<ul style="list-style-type: none"> Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 – Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.62

<ul style="list-style-type: none">Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 – Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.62
<ul style="list-style-type: none">Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
<ul style="list-style-type: none">Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali
<ul style="list-style-type: none">Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Altri documenti nazionali di interesse
<ul style="list-style-type: none">Linee Guida sui Sistemi di Gestione e Controllo per la programmazione 2007-2013 – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE – 19 aprile 2007
<ul style="list-style-type: none">Manuale di conformità dei Sistemi di Gestione e Controllo – dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE – 2 aprile 2008
<ul style="list-style-type: none">Monitoraggio unitario progetti 2007-2013, protocollo di colloquio e descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN di febbraio 2008
<ul style="list-style-type: none">Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2006 (protocollo n. 0033947) avente come oggetto “Procedure per la trasmissione dei programmi operativi 2007-2013 alla Commissione europea”.
<ul style="list-style-type: none">Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 marzo 2009 (protocollo n. 0005113) avente come oggetto “Ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 4 del DPR n. 196 del 3/10/2008. Regolamento “ammissibilità delle spese”
<ul style="list-style-type: none">Circolare 12 ottobre 2007 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee – Modalità di comunicazione alla Commissione europea

delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2007)

2. Indicazioni inerenti all'applicazione della normativa in materia di spese ammissibili

2.1 Criteri generali (periodo e area di ammissibilità)

L'[articolo 56, comma 4, del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#)¹ stabilisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono definite a livello nazionale; tuttavia risulta possibile individuare alcuni criteri generali nell'ambito dei quali i singoli Stati membri possono definire le regole di ammissibilità delle spese, sulla base di quanto stabilito dai Regolamenti Comunitari e dalla normativa nazionale.

Tali criteri generali permettono di effettuare la valutazione in merito all'ammissibilità delle spese sulla base dei seguenti elementi:

- periodo e area di ammissibilità;
- tipologia di spesa;
- documenti giustificativi;
- divieto di cumulo dei finanziamenti.

Periodo e area di ammissibilità della spesa

L'[articolo 56 del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) e la relativa modifica di cui all'[articolo 1 comma 3 del Regolamento \(CE\) n. 284/2009](#)² stabiliscono che sono considerate ammissibili le spese dichiarate nell'ambito di un Programma Operativo, se il relativo pagamento è stato effettuato tra la data di presentazione del Programma alla Commissione oppure tra il 1° gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015.

A tale proposito è opportuno citare la nota del MISE¹ che ricorda che la data di inizio dell'ammissibilità delle spese è per tutti i Programmi Operativi il 1° gennaio 2007.

Si precisa che le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio del periodo di ammissibilità. Inoltre, per gli aiuti di Stato diversi da quelli previsti dal regime *de minimis*, sono ammissibili le spese sostenute dal momento della domanda, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale ([articolo 5 par.1 del Regolamento \(CE\) n.](#)

¹ Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2006 (protocollo n. 0033947) avente come oggetto "Procedure per la trasmissione dei programmi operativi 2007-2013 alla Commissione europea"

[1628/2006](#)³), per i quali la spesa decorre dalla conferma per iscritto da parte dell'Autorità responsabile sulla rispondenza del progetto alle condizioni di ammissibilità stabilite dal regime.

Il periodo di ammissibilità delle singole operazioni cofinanziate da un programma deve altresì essere coerente con le procedure di attuazione del programma e le disposizioni specifiche (es. bando o avviso per la selezione dell'operazione, convenzione relativa all'operazione stipulata tra Autorità di Gestione – o Organismo Intermedio – e Beneficiario, ecc.) che regolano la singola operazione.

L'[articolo 5 del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#)⁴, in riferimento all'area di ammissibilità, decreta che *“le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Convergenza sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del Regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto è calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento”*. Per l'Italia la Puglia è tra le Regioni che rispondono a tali requisiti

Tipologia di spesa

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 56, comma 3, del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), sono considerate ammissibili le spese sostenute per la realizzazione di operazioni decise dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo sulla base dei criteri di selezione fissati e adottati dal Comitato di Sorveglianza.

I vincoli di ammissibilità delle spese entro i quali i singoli Stati membri possono definire le norme nazionali di ammissibilità sono definiti all'interno dei Regolamenti comunitari specifici per Fondo. In particolare, l'[articolo 7 del Regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#)⁵ e la relativa modifica contenuta nell'[articolo 1 del Regolamento \(CE\) n. 397/2009](#)⁶ definiscono le spese non ammissibili a contributo FESR.

Documenti giustificativi

Le spese inserite in una dichiarazione di spesa devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare, ai sensi dell'[articolo 78 del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#)⁷ come modificato secondo l'[articolo 1 paragrafo 4 del Regolamento \(CE\) n. 284/2009](#)⁸ è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio

equivalente, fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi.

Si precisa inoltre che i Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo o per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, conformemente a quanto previsto dall'[articolo 90 del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#)⁹ e dall'[articolo 19 del Regolamento \(CE\) n. 1828/2006](#)¹⁰.

Divieto di cumulo dei finanziamenti

Si evidenzia che non sono ammissibili le spese relative a un bene rispetto al quale il Beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.

A tal proposito, al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un doppio finanziamento delle medesime spese imputabili a un bene, tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono essere “annullati” mediante l'apposizione di un timbro che riporti la denominazione di “*Documento contabile finanziato a valere sul POR Asse..... Obiettivo operativo..... – ammesso per l'intero importo o per l'importo di Euro* ”.

In sintesi, come da Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del 31 marzo 2009, prot. n. 0005113, avente ad oggetto l'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 4 del DPR n. 196 del 3/10/2008 – Regolamento “ammissibilità delle spese”, a titolo di esempio, si può prospettare che:

- *è ammissibile che un progetto o un bene sia cofinanziato in parte da una fonte nazionale extra POR (come ad esempio dal FAS) e, per la parte restante, riceva il cofinanziamento del POR, fermo restando che il sostegno finanziario nazionale e quello del POR non superi complessivamente il 100% dell'investimento;*
- *è ammissibile che un progetto interamente già finanziato con altre risorse nazionali (FAS) possa essere rendicontato a valere sulle risorse del POR, purché ne siano rispettati i relativi requisiti di selezione/ammissibilità.*

2.2 Criteri specifici per singole categorie di spesa

L'[articolo 56 paragrafo 2 del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), come modificato dall'[articolo 1 paragrafo 3 del Regolamento \(CE\) n. 284/2009](#), precisa che possono essere assimilate alle spese sostenute dai Beneficiari per l'attuazione delle operazioni quelle relative a contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali, a condizione che:

1. siano state dichiarate ammissibili dalle norme nazionali in materia di ammissibilità;
2. siano giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente alle fatture, fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici;
3. nel caso di contributi in natura è necessario che il cofinanziamento del Fondo non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

Nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'[articolo 78, paragrafo 6, primo comma del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) ¹¹, i contributi in natura possono essere assimilati alle spese sostenute per costituire i fondi o fondi di partecipazione o per contribuire ad essi, purché siano rispettate le predette tre condizioni.

Ammortamento

In conformità a quanto stabilito dal documento nazionale sull'ammissibilità delle spese, in particolare l'[articolo 2 del DPR 196 del 3 ottobre 2008](#)¹², la spesa relativa all'ammortamento di un bene è rendicontabile da parte del Beneficiario a condizione che, per l'acquisto del bene, non sia già stato concesso un finanziamento comunitario o nazionale. Inoltre, il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione è considerato spesa ammissibile, a condizione che:

- il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa vigente;
- tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

Si riporta di seguito un esempio relativo all'*ammortamento*:

Esempio "AMMORTAMENTO"

Un Bando prevede tra le spese ammissibili le spese di ammortamento, purché per l'acquisto del bene non sia già stato concesso un finanziamento comunitario o nazionale.

Un'impresa beneficiaria del contributo ha acquistato in data 15/01/2007 un impianto di depurazione del costo originario di 100.000 € il cui coefficiente ordinario di ammortamento è del 15%.

Tale impianto è stato utilizzato nel processo produttivo a partire dal 31/01/2007 ed è integralmente utilizzato nell'ambito del progetto finanziato.

Formula di calcolo

$$\frac{\text{Costo d'acquisto} \times \% \text{ammortamento} \times \text{giorni utilizzo}}{360} \times \% \text{uso progetto}$$

Pertanto, la spesa ammissibile nell'anno 2007 è pari a:

$$\frac{100.000 \times 15\% \times 330}{360} \times 100\% = 13.750$$

Nei 5 anni successivi, la spesa ammissibile annuale è pari a:

$$\frac{100.000 \times 15\% \times 360}{360} \times 100\% = 15.000$$

Nel 7° anno la spesa ammissibile è pari a:

$$\frac{100.000 \times 10\% \times 360}{360} \times 100\% = 10.000$$

Domanda: la spesa relativa all'ammortamento è ammissibile?

Sì. La spesa per ammortamento è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato alla categoria di spese

“ammortamento” del presente Vademecum:

- il costo dell'ammortamento deve essere calcolato conformemente alla normativa vigente;
- tale costo si deve riferire esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione?

- Presentazione di fatture quietanzate relative all'acquisto del bene, annullate con timbro che evidenzia il cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo ;
- iscrizione del bene nel registro dei beni ammortizzabili.

Riferimento normativo


Articolo 2, paragrafo 7, DPR 196/2008

DM 31/12/1988 “Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni” (Impianti destinati al trattamento e al depurazione delle acque, fiumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici – 15%) e seguenti modifiche.

Contributi in natura

Ai sensi dell'[articolo 51 del Regolamento \(CE\) n. 1828/2006](#)¹³ e dell'[articolo 2 comma 7 del DPR n. 196/2008](#) sono considerate spese ammissibili i contributi in natura di un Beneficiario pubblico o privato.

Come precedentemente riportato, nel caso di contributi in natura è necessario che il cofinanziamento del Fondo non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi, come evidenziato nella seguente figura:



I Beneficiari, in tal caso, devono supportare la rendicontazione con tutta la documentazione idonea a ricostruire il calcolo utilizzato per definire l'importo rendicontato, in considerazione della particolare tipologia di spesa, con particolare riferimento alla rendicontazione delle spese relative a prestazioni volontarie non retribuite.

Esempio di CONTRIBUTI IN NATURA

- lavoro volontario non retribuito;
- messa a disposizione gratuita di attrezzature, terreni ed edifici;
- Attività di ricerca o professionali.

Le spese relative a CONTRIBUTI IN NATURA possono essere quindi rendicontate, a condizione che:

- non siano esplicitamente indicati come non ammissibili dal Programma;
- consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
- il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione o perizie indipendenti;
- in caso di fornitura di terreni o immobili, il rispettivo valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita;
- vengano applicate, all'occorrenza, le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 196/2008 relative all'acquisto di materiale usato, all'acquisto di terreni e all'acquisto di beni immobili.

Si riporta di seguito un esempio relativo ai *contributi in natura*:

Esempio “CONTRIBUTI IN NATURA”

(a titolo puramente esemplificativo)

Un Bando prevede tra le spese ammissibili le spese relative a contributi in natura.

Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è un Consorzio di imprese e l'operazione riguarda il finanziamento di un Piano di Insediamento Produttivo.

L'operazione ha un valore complessivo pari a € 10.000.000 e tra le varie attività previste il Consorzio apporta al conseguimento di tale operazione due propri macchinari a titolo completamente gratuito. Il valore di tali macchinari è rispettivamente di € 500.000 e di € 400.000, per un totale di € 900.000, sulla base di apposite perizie tecniche elaborate da un Ingegnere iscritto all'Albo.

Il valore complessivo dell'operazione è pari a € 10.000.000 e il FESR finanzia l'operazione al 50%, mentre il restante contributo è a carico di fondi nazionali (pubblici e privati). L'importo complessivo sarà così distribuito: € 5.000.000 a valere sul FESR e € 5.000.000 a valere su fondi nazionali.

Domanda: la spesa per contributi in natura è ammissibile?

La spesa relativa ai contributi in natura è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa “contributi in natura”:

- è una fornitura di attrezzatura;
- il valore è stato oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendente (pari all'importo indicato, € 900.000);
- il cofinanziamento del FESR non supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi. Infatti, nell'esempio la spesa totale ammissibile (€ 10.000.000), escluso il valore dei due macchinari (€ 900.000), è pari a € 9.100.000. La condizione è quindi rispettata, poiché il cofinanziamento FESR (€ 5.000.000) non supera la spesa ammissibile escluso il valore di detti contributi (€ 9.100.000).

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione?

- Contratto di acquisto del bene che attesti la reale proprietà in capo al Consorzio di imprese
- Presentazione di documentazione che dimostri il titolo di proprietà o di possesso del bene conferito in capo al Beneficiario (compresa eventuale fattura di acquisto quietanzata, ecc.) ovvero l'attività di ricerca o professionale prestata;
- Presentazione di perizie tecniche elaborate da un Ingegnere iscritto all'Albo, da cui si evinca la valutazione economica dei beni conferiti.

Domanda: la spesa relativa ai due macchinari verrà rimborsata?

La spesa non verrà rimborsata. Tuttavia è utile rendicontare la spesa in oggetto perché la stessa contribuisce a determinare il valore complessivo dell'operazione e il conseguente cofinanziamento a valere sul FESR (in altre parole, il FESR contribuisce con un importo pari al 50% di € 10.000.000, cioè € 5.000.000 e non con un importo pari al 50% di 9.100.000, cioè € 4.550.000).

Riferimento normativo

Articolo 2, paragrafo 7, DPR 196/2008

Regolamento (CE) n. 1083, Articolo 56, paragrafo 2, lettera c)

Spese generali

Nella categoria "spese generali" possono essere ricomprese le seguenti tipologie di spesa:

SPESE GENERALI DIRETTE Spese direttamente riconducibili alle attività, effettivamente pagate a fronte di fatture o di altri documenti contabili	SPESE GENERALI INDIRETTE Spese indirettamente riconducibili alle attività e calcolabili attraverso un criterio adeguato chiaro e motivato e effettivamente pagate a fronte di fatture o di altri documenti contabili
Spese postali	Spese di manutenzione ordinaria
Spese telefoniche relative a linee telefoniche esclusivamente dedicate al progetto	Spese di cancelleria
Affitto di uffici utilizzati esclusivamente dal personale impegnato full time sulle attività di progetto	Spese postali
Spese di stampa e di riproduzione	Spese per utenze
Spese di imballaggio e di spedizione	Spese per servizi generali non incluse nelle voci precedenti

Le spese generali dirette possono facilmente essere identificate e riferite all'operazione; le spese generali indirette devono essere appositamente calcolate: ciò deve avvenire secondo il metodo "pro-rata" o il metodo "forfetario" (limitato però alle sole sovvenzioni).

L'[articolo 2 paragrafo 8 del DPR n. 196/2008](#) stabilisce che le spese generali sono considerate ammissibili alle seguenti condizioni:

- che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione;
- che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, nella percentuale stabilita nell'ambito di ciascun Programma, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici e nei singoli programmi.

Si precisa che il metodo adottato per il calcolo pro-rata deve essere stabilito in anticipo, in corso di redazione del piano finanziario del Progetto, e può basarsi a titolo esemplificativo sulle seguenti proporzioni:

- numero di persone che lavorano all'operazione/numero di persone che lavorano nell'organizzazione o dipartimento;

-
- numero di ore lavorate sull'operazione/numero di ore lavorate in totale nell'organizzazione o dipartimento.

Si riporta di seguito l'esempio relativo alle *spese generali*:

Esempio "SPESE GENERALI"
(a titolo puramente esemplificativo)

Un Bando prevede l'ammissibilità delle "spese generali" a condizione che, ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 8 del DPR n. 196/2008, rispetti le seguenti condizioni:

- Le spese siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione;
- Le spese vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato che nel caso in specie si basa sull'ammontare delle ore dedicate dal personale del Beneficiario alla realizzazione dell'operazione rispetto al monte complessivo di ore svolte da tutto il personale del Beneficiario.

Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è una Società di telemarketing selezionata dalla Regione, che ha proposto un progetto relativo a campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini allo scopo di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti.

La società in questione agisce attraverso un'azione di telemarketing; contatta cittadini privati e piccoli imprenditori, sottoponendogli dapprima un questionario circa la modalità di gestione dei rifiuti e poi indirizzandoli verso la giusta gestione del ciclo dei rifiuti.

La società di telemarketing non utilizza linee telefoniche dedicate per la realizzazione del progetto. Poiché per la realizzazione del progetto si prevede di impegnare a tempo pieno (nel bimestre marzo-aprile 2009) 4 delle 10 complessive risorse impiegate dalla società per l'attività di telemarketing, si applica un calcolo pro-rata in base al quale il 40% delle spese telefoniche complessive sono attribuite al progetto.

La società presenta a rendicontazione la seguente fattura quietanzata a dimostrazione delle spese telefoniche sostenute:

Fattura n. 1021 del 15/06/2009, relativa al bimestre marzo-aprile 2009, di cui:

- Imponibile € 8.000;
- Iva (20%) € 1.600;
- Totale fattura € 9.600

Dell'importo di tale fattura, l'impresa rendiconta con riferimento all'operazione finanziata un importo per spese telefoniche pari a € 3.200 (pari al 40% di € 8.000, escludendo la quota relativa all'IVA, poiché la società di telemarketing può recuperarla tramite le fatture attive).

Domanda: tale spesa è ammissibile?

La spesa relativa alle spese generali è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto stabilito nel presente Vademecum alla categoria "spese generali". È, inoltre, una spesa generale c.d. "indiretta" rendicontata tramite il metodo di calcolo "pro-rata" e riconducibile all'attività ed effettivamente sostenuta come dimostrato dalla fattura.

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa?

-
- Presentazione della fattura quietanzata relativa alle spese telefoniche sostenute, annullata con timbro che evidenzi il cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo, l'importo ammesso (€ 3.200,00 e non l'intero importo della fattura)
 - A dimostrazione del metodo di calcolo pro-rata previsto dal bando per la rendicontazione delle spese generali indirette, e quindi nel caso in specie della realizzazione del 40% del monte ore complessivo della società all'attuazione dell'operazione, vengono altresì presentati a rendicontazione:
 - ordine di servizio del direttore della società di destinazione di 4 risorse (indicate nominativamente) a tempo pieno alla realizzazione del servizio per il bimestre marzo-aprile 2009;
 - ammontare complessivo del costo aziendale delle risorse umane nel periodo marzo-aprile 2009 debitamente giustificato da cedolini mensili, pagamento stipendi mensili e versamento oneri fiscali, previdenziali e assistenziali.

Riferimento normativo

Articolo 2, paragrafo 8, DPR 196/2008

A seguito del Regolamento Comunitario n. 397/2009 del 6 Maggio 2009 che ha modificato l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006, il quadro normativo relativo all'ammissibilità delle spese, nel solo caso delle sovvenzioni, ha subito dei cambiamenti. Le spese seguenti sono considerate ammissibili ai contributi FESR, purché sostenute conformemente alle normative nazionali, compresa quella in materia contabile:

- Costi indiretti dichiarati su base forfetaria, fino al 20% dei costi diretti di un'operazione;
- Costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
- Somme forfetarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi delle operazioni.

Queste nuove disposizioni metodologiche semplificano il sistema di rendicontazione delle spese, evitando la certificazione dettagliata di ogni singola voce di spesa. Tutte e tre le tipologie di spesa presentano linee di riferimento comuni e possono essere combinate tra loro qualora ciascuna di esse copra una diversa categoria di costi ammissibili o risultino utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.



Il contributo comunitario per le suddette tipologie di spesa non è applicabile nel caso di APPALTI PUBBLICI.

Disposizioni generali applicabili alle spese generali nel caso di sovvenzioni	
❖ Le spese devono essere stabilite in anticipo	L'ammontare delle spese non può cambiare durante o dopo l'esecuzione delle operazioni per compensare un aumento dei costi o un sottoutilizzo del budget.
❖ Le spese devono essere ragionevoli	La somma a rendiconto deve essere basata sulla realtà, non deve risultare né eccessiva, né estrema. Eventuali discrepanze devono essere debitamente motivate dall'Autorità di Gestione.
❖ Le spese devono essere eque	Non è possibile favorire certe operazioni o Beneficiari su altri. Bisogna assicurare una parità di trattamento.
❖ Le spese devono essere documentabili	L'Autorità di Gestione deve dimostrare la base su cui il calcolo è stato eseguito, assicurando conformità al principio della sana gestione finanziaria.

Il documento COCOF 09/0025/01 chiarisce la portata delle modifiche, sottolineando che queste nuove disposizioni permettono di attribuire le spese con maggiore facilità oltre a ridurre le incertezze giuridiche e i rischi finanziari in capo ai Beneficiari dei contributi.

Il documento di lavoro del COCOF si propone come una guida tecnica all'attenzione di tutti gli *stakeholders* (Autorità pubbliche, auditors, beneficiari etc...) coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo ed implementazione della Politica di Coesione.

È importante inoltre sottolineare che le disposizioni sui costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari, sulle somme forfetarie e sui costi indiretti su base forfetaria (a valere sul FESR) si sarebbero dovute applicare con effetto retroattivo a partire dal 1 Agosto 2006. La difficoltà di conciliare questa disposizione con il principio

in virtù del quale le spese devono essere stabilite in anticipo, ha portato la Commissione a raccomandare di evitare l'uso retroattivo delle summenzionate spese. Di seguito si riporta l'indicazione dei tre metodi di attribuzione dei costi indiretti sostenuti da un Beneficiario a un'operazione di sovvenzione, in conformità a quanto previsto dal predetto documento COCOF 09/0025/01.

Costi indiretti dichiarati su base forfetaria

I costi indiretti sono quei costi che non sono e/o non possono essere direttamente correlati a una specifica operazione progettuale ma possono essere collegati alle attività generali dell'organismo che attua l'operazione (Beneficiario). Si tratta di costi per i quali è difficile determinare con precisione l'ammontare attribuibile ad un'operazione specifica. Essi si identificano in spese amministrative, di staff, spese di reclutamento, spese gestionali, spese di utenze (telefoniche, postali etc...).

Il COCOF 09/0025/01 definisce due modalità di dichiarazione dei suddetti costi:

- Dichiarazione sulla base dei costi reali che prevede necessariamente la documentazione giustificativa dettagliata delle spese;
- Dichiarazione su base forfetaria.

La scelta di adottare quest'ultima modalità comporta una notevole semplificazione della documentazione finanziaria, eliminando la necessità di dichiarare nel dettaglio ogni singolo giustificativo di spesa. La somma dei costi indiretti, stabilita a livello nazionale deve essere uguale o inferiore al 20% dei costi diretti.

L'opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfetaria riguarda solo le operazioni gestite nel quadro delle sovvenzioni, laddove le spese dichiarate sono normalmente giustificate da fatture quietanzate o da altri documenti di equivalente valore probatorio. Affinché il valore della forfetizzazione sia ritenuto accettabile dalla Commissione Europea, è necessario che esso sia previsto già negli atti programmatici-dispositivi e che l'Autorità di Gestione definisca tale tasso in base al tipo di Operazione, al Beneficiario, alla misura e alla entità della sovvenzione prevista. Una volta fissato il metodo, i costi indiretti risultano ammissibili al contributo purché rientrino nel tetto del 20% dei Costi diretti, senza ulteriore giustificazione di spesa.

L'adozione da parte degli Stati Membri del metodo forfetario e dunque la descrizione del sistema e del metodo di calcolo dei costi indiretti su base forfetaria può essere preventivamente comunicata alla Commissione Europea al fine di consentire alle Direzioni Generali coinvolte (DG REGIO; DG EMPL) di verificare i principi del sistema

di calcolo e il rispetto dei criteri generali di riferimento summenzionati. Viceversa, nei casi in cui ciò non avvenga, gli audit condotti dalla Commissione verificano sia il sistema di calcolo sia la corretta applicazione del tasso di forfetizzazione. È chiaro che qualora gli audit della Commissione evidenzino irregolarità nei costi diretti di un progetto, va applicata una riduzione *pro rata* sui costi indiretti. Infine, si ricorda che per i progetti rendicontati seguendo il metodo dei costi indiretti su base forfetaria che risultino generatori di entrate, il reddito prodotto va necessariamente detratto dai costi totali dichiarati.

Possibili Irregolarità
• Incremento artificiale dei costi diretti
• Errori nel metodo di calcolo
• Doppia dichiarazione dei costi
• Mancata proporzionalità fra costi diretti e indiretti
• Mancato rispetto da parte del Beneficiario del tasso di forfetizzazione dei Costi indiretti stabilito dall'Autorità di Gestione

Si riporta di seguito l'esempio relativo ai *costi indiretti su base forfetaria*:

Esempio di COSTI INDIRETTI su base forfetaria

(a titolo puramente esemplificativo)

Un'associazione temporanea di scopo (ATS) pubblico-privata prevede l'apertura di una galleria d'arte per divulgare attraverso mostre periodiche e seminari d'approfondimento nuove forme d'arte contemporanea, sensibilizzando l'opinione pubblica sul suddetto tema. Il bando prevede la possibilità di rendicontare con metodo forfetario fino al 20% dell'ammontare delle spese dirette ammissibili.

Il progetto presentato dall'ATS e approvato dal RLI individua un ammontare complessivo di spese pari a € 120.000, tra cui sono individuate spese dirette pari € 100.000 e spese indirette pari a € 20.000. La Convenzione stipulata tra il RLI e l'associazione temporanea di scopo (ATS) prevede i medesimi importi, distinguendo tra spese dirette per 100.000€ e spese indirette per 20.000€.

L'attività svolta dall'ATS ha comportato il sostenimento di spese dirette ammissibili per 100.000€ e spese indirette per € 23.000.

In particolare, le spese indirette consistono in:

- spese utenze telefoniche € 2.000
- spese amministrative € 12.000
- spese reclutamento € 3.500
- spese organizzative € 5.500

Totale Spese indirette=€ 23.000

Domanda: come sono rendicontati i costi indiretti? Costituiscono una spesa ammissibile?

La spesa per costi indiretti è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa "costi indiretti".

I costi indiretti sono considerati ammissibili laddove siano stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile. Ciò è avvenuto in quanto sia il bando, sia il progetto presentato dall'ATS e approvato dalla Regione, sia la Convenzione tra RLI e ATS prevedono la possibilità di rendicontare forfetariamente fino al 20% della spese dirette ammissibili.

Dato che l'ammontare delle spese dirette ammissibili è di € 100.000 e la dichiarazione dei costi indiretti su base forfetaria può corrispondere al massimo pari al 20% dei costi diretti ammissibili, l'ammontare delle spese indirette ammissibili (e rendicontabili) è pari al massimo a 20.000€.

Vengono comunque presentate a rendicontazione le fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente a dimostrazione dell'ammontare complessivo dei costi indiretti sostenuti dall'ATS, annullate con timbro che evidenzia il cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo

Riferimento normativo

COCOF 09/0025/01

Art. 7.4 Regolamento CE n.1080/2006 come modificato dal Regolamento CE n.397/2009

DPR n.196/2008 art.10

Costi fissi calcolati applicando tabelle standard per unità di costo

Le operazioni progettuali che adottano questo metodo di calcolo ricevono le sovvenzioni pubbliche sulla base delle attività quantificate, dei risultati prodotti, moltiplicati per l'unità di costo standard definita dagli Stati membri. Questo metodo di calcolo prevede i pagamenti sulla base del reale progresso delle operazioni, debitamente certificate dal Beneficiario e verificate dall'Autorità di Gestione o dall'Organismo Intermedio.

Per sua stessa natura, è evidente che lo schema di pagamento delle operazioni sui costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari preveda pagamenti in anticipo, intermedi e finali.

Pertanto l'ammontare finale della sovvenzione è pagato sulla base del progresso fisico delle attività predisposte senza necessità di giustificare i costi reali. Infatti,

l'applicazione di tabelle standard per costi unitari dà per principio un'approssimazione dei costi reali di un'operazione.

È compito dell'Autorità di Gestione prevedere differenti tabelle standard di costi unitari applicabili a differenti attività progettuali. Tali tabelle standard possono essere basate sul processo o sul risultato, possono riguardare l'operazione intera o parte di essa.

Massima attenzione deve essere prestata alla connessione tra le quantità realizzate e i pagamenti. Questi ultimi sono calcolati sulla base delle quantità dichiarate, debitamente certificate dal Beneficiario e l'attività di audit della Commissione è diretta proprio al controllo tecnico e soprattutto fisico delle operazioni con particolare importanza ai controlli in loco. Questo metodo implica che a un eventuale decremento delle quantità realizzate rispetto a quanto previsto corrisponda una riduzione del pagamento finale, indipendentemente dai costi reali dell'operazione.

Questa tipologia di calcolo, se da un lato ha un impatto positivo in termini di semplificazione amministrativa, può comportare rischi di errore, poiché alcuni tipi di tabelle standard per unità di costo possono essere più difficili da giustificare rispetto ad altre. Ciò impone la corretta definizione del costo unitario da utilizzare. Ad esempio, se si ipotizza un sistema di tabelle standard basato solo sul risultato, si rischia di sottopagare operazioni e beneficiari, non essendo la realizzazione dei risultati unicamente dipendente da fattori interni al progetto e strettamente dipendenti dai beneficiari. È molto importante perciò che i risultati e gli esiti siano generalmente raggiungibili ed è necessario che nel calcolo dei costi fissi si scelgano appropriate tabelle standard di costi unitari.

Una tabella ideale prevede un chiaro e diretto riferimento alle attività in corso, ha una facile ed inequivocabile misurabilità dei risultati e delle attività prodotte e deve assicurare il bilancio economico dell'operazione e del Beneficiario, attuando anche una chiara distinzione fra sovvenzioni e appalti pubblici. Anche nell'ambito dei costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, gli audit della Commissione verificano il metodo di calcolo utilizzato e controllano che le condizioni stabilite in termini di risultati per il rimborso delle spese siano state effettivamente soddisfatte.

Possibili Irregolarità

- Discrepanza dei risultati ottenuti con l'applicazione del metodo di calcolo stabilito per il rimborso delle spese
- Assenza di documentazione probante che certifichi i risultati e il progresso fisico delle operazioni seppure risultino totalmente pagati
- Fattori esterni fuori dalla portata del Beneficiario

Si riporta di seguito l'esempio relativo ai *costi fissi applicando tabelle standard per unità di costo*:

Esempio di COSTI FISSI calcolati applicando tabelle standard per costo unitario (a titolo puramente esemplificativo)

Un'impresa predispone un progetto ambientale che prevede la produzione di un pannello composto da venti moduli fotovoltaici, che utilizzano la luce solare per produrre elettricità. Nel bando, vengono indicate applicabili tabelle standard che identificano le unità di costo ammissibili relative alla produzione di un singolo pannello fotovoltaico. Il costo ammissibile di un pannello è pari a € 1.000.

Il progetto presentato dall'impresa e approvato dal RLI prevede una spesa complessiva di € 20.000. La Convenzione stipulata con l'impresa prevede i medesimi importi.

L'impresa riesce a produrre nell'ambito dell'intervento solo 18 pannelli a fronte dei 20 previsti.

Domanda: come sono rendicontati i costi fissi? Costituiscono spese ammissibili?

La spesa relativa ai costi fissi è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa "costi fissi".

La rendicontazione dei costi fissi avviene sulla base di tabelle standard che identificano un costo unitario e che sono rese disponibili in fase di programmazione (nel caso in specie si identifica tale costo unitario all'interno del bando).

Le spese relative ai costi fissi risultano perfettamente ammissibili ma l'ammontare complessivo della spesa ammissibile è calcolato in base agli *output* effettivamente realizzati.

La spesa ammissibile è perciò proporzionale ai pannelli effettivamente realizzati e dunque pari a € 18.000 e non € 20.000 come preventivato nell'ambito del progetto.

Unità di Costo = pannello = € 1.000

Output = 18 pannelli

Ammontare di spesa ammissibile pari a: $18 \times € 1.000 = € 18.000$

Riferimento normativo

COCOF 09/0025/01

Art. 7.4 Regolamento CE n.1080/2006 come modificato dal Regolamento CE n.397/2009

DPR n.196/2008 art.10

Somme Forfetarie

Le recenti modifiche normative in ambito comunitario considerano ammissibili ai contributi FESR anche le somme forfetarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione. Questa tipologia di spesa, introdotta soprattutto per piccole operazioni e piccoli organismi, di solito riluttanti all'uso dei Fondi Strutturali prevede che tutti i costi eleggibili o parte di essi siano rimborsati sulla base di una somma forfetaria prestabilita e giustificata sulla base di attività e risultati da realizzare. Il pagamento della sovvenzione avviene se i termini predefiniti dell'accordo sulle attività o sui risultati risultano completati. Scopo principale di questo metodo è alleviare il sovraccarico di lavoro amministrativo per piccole operazioni e incentivare e rafforzare allo stesso tempo l'accesso di ONG e altri organismi all'utilizzo dei Fondi Strutturali.

L'unico vincolo per questa categoria di spesa e per questa tipologia di operazioni è l'ammontare del contributo pubblico che non deve eccedere per ogni data operazione i 50.000 €, finanziamenti privati esclusi (laddove siano presenti). Anche nel caso delle somme forfetarie, la decisione di finanziamento può prevedere un pagamento anticipato, uno intermedio e uno definitivo. Quest'ultimo è erogato solo sulla base del completamento dell'operazione debitamente certificata dal Beneficiario e verificata dall'Autorità di gestione/organismo intermedio senza il bisogno di giustificare i costi reali. A differenza dei costi fissi il cui pagamento risulta proporzionale alle quantità realizzate, nel caso delle somme forfetarie il calcolo è applicato tenendo conto del codice binario (0, 1). Il pagamento delle spese forfetarie è connesso alla consegna/fornitura di un certo prodotto o servizio. Non è un pagamento proporzionale, pertanto esso ha luogo o non ha luogo, o avviene in toto o non avviene. L'unico modo per uscire da questo approccio "troppo binario", secondo quanto definito nel COCOF in questione, potrebbe consistere nella definizione precisa dei termini dell'accordo con il Beneficiario in modo da garantire a quest'ultimo in qualsiasi circostanza *steps* intermedi di pagamento.

Una somma forfetaria deve avere un facile riscontro nella realizzazione dell'operazione, una facile ed inequivocabile misurabilità dei risultati e delle attività prodotte. Nel caso delle somme forfetarie, la verifica riguarda il metodo di calcolo delle suddette somme e la loro corretta applicazione per singolo progetto. Anche in questo caso, come nel caso dei costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costo unitario, il controllo mira alla verifica del metodo di calcolo e soprattutto alla prova dell'esecuzione fisica delle operazioni, privilegiando così i controlli in loco.

Possibili Irregolarità

- Somme forfetarie indipendenti dai risultati
- Pagamenti non trasparenti e non ragionevoli

Si riporta di seguito l'esempio relativo alle *spese forfetarie*:

Esempio di SOMMA FORFETARIA (a titolo puramente esemplificativo)

E' stato pubblicato un bando di concessione di contributi (massimo 50.000€) a beneficio di PMI che vogliano partecipare in forma associata a fiere e manifestazioni espositive per la promozione dei loro prodotti. Dato il basso costo e l'entità dell'operazione, è stato deciso di adottare il metodo delle somme forfetarie per la rendicontazione. Un gruppo di piccole imprese appartenenti al distretto produttivo specializzato nella lavorazione del vetro decidono di partecipare congiuntamente a una fiera commerciale per promuovere dei prodotti locali artigianali. Il costo del fitto, del montaggio, della gestione e direzione dello stand espositivo sulla base di una proposta di budget prestabilita adottando il suddetto metodo ammonta a € 30.000 così ripartiti:

- Fitto € 18.000
- Montaggio € 5.000
- Gestione € 7.000

Domanda: come sono rendicontate le somme forfetarie? Costituiscono una spesa ammissibile?

La spesa relativa alle somme forfetarie è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa "somma forfetaria".

Tali costi sono considerati ammissibili poiché il metodo delle somme forfetarie è stato stabilito in anticipo (nel bando).

La somma destinata a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione è totalmente ammissibile rientrando nel tetto dei 50.000€ fissato dall'art. 7.4 Regolamento CE n.1080/2006 come emendato dal Regolamento n.397/2009. Ai fini del riconoscimento della spesa ammissibile, è stato predisposto un apposito sistema di verifica in loco, controllando l'effettiva partecipazione delle imprese aggregate presso le fiere e le manifestazioni espositive esattamente nei giorni in cui esse sono state tenute. Essendo stata appurata dai controllori la presenza delle imprese proponenti nei giorni della fiera commerciale indicata nel progetto e lo svolgimento dell'attività di promozione dei loro prodotti, la spesa viene ritenuta ammissibile e il contributo viene concesso.

Riferimento Normativo

COCOF 09/0025/01

Art. 7.4 Regolamento CE n.1080/2006 come modificato dal Regolamento CE n.397/2009

Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

Ai sensi di quanto previsto dell'[articolo 7 del DPR n. 196/2008](#)¹⁴, i seguenti oneri e spese sono rimborsabili:

- le spese bancarie relative all'apertura e alla gestione dei conti, qualora l'attuazione di un'operazione richieda l'apertura di un conto o di conti separati;
- le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di Gestione;
- i costi delle garanzie fornite da banche o da altri istituti finanziari, se tali garanzie sono prescritte dalla legislazione regionale, nazionale o comunitaria;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

Non sono invece ammissibili gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.

Acquisto di materiale usato

Ai sensi dell'[articolo 4 del DPR n. 196/2008](#)¹⁵, l'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale usato e che conferma che per l'acquisto dello stesso non è stato concesso un contributo nazionale o comunitario;
- il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Si riporta di seguito l'esempio relativo all'*acquisto di materiale usato*:

Esempio “ACQUISTO DI MATERIALE USATO”

(a titolo puramente esemplificativo)

Un Bando prevede tra le spese ammissibili le spese relative all'acquisto di materiale usato. Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è la Biblioteca del Comune di XXXXX e l'operazione presa in esame prevede la realizzazione di una mostra.

Tra le varie attività previste, la Biblioteca ha acquistato del materiale usato necessario alla realizzazione delle opere d'arte da esporre nella mostra (dieci torni per lavorare la terracotta e due forni specifici) per un importo pari a € 15.000.

Viene portata a rendicontazione apposita fattura quietanzata per un importo corrispondente.

Domanda: Le spese per materiale usato costituiscono una spesa ammissibile?

La spesa per acquisto di materiale usato è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa “acquisto di materiale usato”:

- Il venditore, in questa ipotesi un'accademia d'arte privata, rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale (torni e forni) e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- Viene presentata una perizia tecnica in base alla quale risulta che il prezzo del materiale usato (€ 15.000) non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo (€ 30.000);
- Le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Domanda: come viene rendicontata la spesa relativa al materiale usato?

Presentazione di fattura quietanzata relativa all'acquisto del bene, annullata con timbro che evidenzia il cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo.

Riferimento normativo

Art. 4 DPR 196/2008

Acquisto di terreni

In conformità con quanto stabilito dall'[articolo 5 del DPR n. 196/2008](#)¹⁶, l'acquisto di terreni rappresenta una spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- esistenza di una connessione diretta tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10% del totale del contributo erogato (quella definitivamente certificata alla Commissione europea), con l'eccezione del caso di operazioni a tutela dell'ambiente;
- un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

Si precisa che, nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni è ammissibile per una percentuale più elevata del 10% quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione;
- il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione;
- il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di Gestione;
- l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Si riporta di seguito l'esempio relativo all'*acquisto di terreni*:

Esempio “ACQUISTO DI TERRENI” (a titolo puramente esemplificativo)

Un Bando prevede tra le spese ammissibili le spese relative all'acquisto di terreni. Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è il Comune di YYYYYY e l'operazione presa come esempio prevede la realizzazione di un ufficio informazioni per i turisti in un punto particolarmente strategico della città, a elevata affluenza di turisti, ad esempio di fronte la stazione. Per la realizzazione di questa operazione, il Comune ha disposto l'acquisto di un terreno non edificato dove poter collocare fisicamente il nuovo ufficio informazioni. L'operazione nel suo complesso ammonta a € 300.000, di cui € 25.000 sono relativi all'acquisto del terreno. La spesa di acquisto è giustificata sia da contratto di compravendita immobiliare stipulato di fronte a notaio e debitamente registrato e trascritto sia da ricevuta di incasso da parte del venditore del controvalore dell'apposito assegno emesso dal Comune.

Domanda: la spesa relativa all'acquisto di terreni è ammissibile?

La spesa per acquisto di terreni è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa "acquisto di terreni":

- esiste una connessione diretta tra l'acquisto del terreno (area altamente frequentata da turisti) e gli obiettivi dell'operazione (promuovere l'economia turistica attraverso la promozione dell'offerta);
- la percentuale di spesa relativa all'acquisto del terreno non supera il 10% del totale della spesa ammissibile (totale del contributo erogato) dell'operazione:
 - il totale della spesa ammissibile dell'operazione (totale del contributo erogato) è pari a € 300.000;
 - la spesa relativa all'acquisto del terreno è pari a € 25.000;
 - la percentuale della spesa relativa all'acquisto del terreno rispetto alla spesa totale è pari a 8,34% calcolato secondo il seguente rapporto:

$$25.000 * 100 / 300.000 = 8,34$$

- il valore di mercato del terreno (pari all'importo indicato, € 25.000) è stato attestato ad un ingegnere, iscritto all'albo degli ingegneri, attraverso la presentazione di una perizia giurata di stima;

Domanda: come viene rendicontata la spesa relativa all'acquisto di terreni?

La spesa è debitamente giustificata da contratto di compravendita immobiliare stipulato di fronte a notaio e debitamente registrato e trascritto e da ricevuta di incasso da parte del venditore del controvalore dell'apposito assegno emesso dal Comune.

Nel caso di transazione soggetta ad IVA, fattura quietanzata relative all'acquisto del terreno, annullata con timbro che evidenzia il cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo Regionale

Infine viene presentata la perizia giurata di stima prodotta da un professionista abilitato, iscritto all'albo professionale di appartenenza.

Riferimento normativo

Art. 5 DPR 196/2008

Acquisto di edifici

L'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costituisce una spesa ammissibile, ai sensi dell'[articolo 6 del DPR n. 196/2008](#)¹⁷, nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FESR alle seguenti condizioni:

- che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;
- che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di Gestione;
- che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

Si riporta di seguito l'esempio relativo all'*acquisto di beni immobili*:

Esempio “ACQUISTO DI EDIFICI” (a titolo puramente esemplificativo)

Un Bando prevede tra le spese ammissibili le spese relative all'acquisto di beni immobili. Il Beneficiario è un Comune con più di 30.000 abitanti e l'operazione presa in esempio prevede la realizzazione di un nuovo servizio a supporto del sistema imprenditoriale. L'operazione prevede la creazione di un'agenzia di Servizi per lo Start-up d'impresa e favorire lo sviluppo sostenibile del territorio affiancando le aziende e supportandole nello sviluppo e nel consolidamento della loro capacità di competere e innovare.

L'operazione ha un valore complessivo di € 850.000 e tra le varie attività previste, il Comune acquista un edificio del valore di € 250.000.

La spesa è debitamente giustificata da contratto di compravendita immobiliare stipulato di fronte a notaio e debitamente registrato e trascritto e da ricevuta di incasso da parte del venditore del controvalore dell'apposito assegno emesso dal Comune.

Domanda: la spesa relativa all'acquisto di beni immobili è ammissibile?

La spesa per acquisto di edifici è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa “acquisto di beni immobili”:

- l'immobile è utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione, sussiste infatti un nesso tra l'acquisto del bene (immobile) e gli obiettivi del progetto (supporto al sistema imprenditoriale);

-
- vi è la perizia giurata di stima redatta da un architetto, iscritto all'albo degli architetti, che attesta il valore di mercato dell'immobile (nell'esempio pari a € 250.000) nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale;
 - l'immobile non ha fruito, nel corso dei 10 anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;
 - l'immobile è utilizzato per la destinazione e per il periodo stabilito dall'Autorità di Gestione.

Domanda: come viene rendicontata la spesa relativa all'acquisto di beni immobili?

La spesa è debitamente giustificata da contratto di compravendita immobiliare stipulato di fronte a notaio e debitamente registrato e trascritto e da ricevuta di incasso da parte del venditore del controvalore dell'apposito assegno emesso dal Comune.

Nel caso di transazione soggetta ad IVA, la spesa viene rendicontata mediante la presentazione di fattura quietanzata relativa all'acquisto dell'immobile, annullata con timbro che evidenzia il cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo

Infine viene presentata la perizia giurata di stima prodotta da un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale di appartenenza..

Riferimento normativo

Art. 6 DPR 196/2008

IVA, oneri e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario, conformemente all'[articolo 7 del Regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#); inoltre, l'IVA recuperabile non può considerarsi ammissibile ove non sia effettivamente recuperata dal Beneficiario.

Nel caso in cui un Beneficiario recupera l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; qualora non la recuperi, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

In caso di IVA non recuperabile e quindi ammissibile a finanziamento, si fa presente che il costo dell'IVA va imputato nella stessa categoria di costo della fattura a cui la stessa fa riferimento; in particolare, se la spesa relativa al bene o servizio è ammessa a finanziamento solo in quota parte, la stessa percentuale andrà applicata all'IVA.

Nei casi in cui il Beneficiario è soggetto a un regime forfetario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al finanziamento a valere sul FESR.

Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario.

Si riporta di seguito l'esempio relativo a *IVA, oneri e altre imposte e tasse*:

Esempio "IVA"

(a titolo puramente esemplificativo)

Il Bando prevede tra le spese ammissibili l'IVA a condizione che sia realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario, conformemente all'articolo 7 del Regolamento (CE) 1080/2006.

Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è il Comune di KKKKKK che, in relazione all'obiettivo predetto, acquista autobus elettrici sostenendo costi di seguito descritti:

Fattura n. 134 del 13/4/2009 di cui:

- Imponibile € 800.000;
- IVA (20%) € 160.000;
- Totale fattura € 960.000

Domanda: è ammissibile la spesa relativa all'IVA?

La spesa relativa all'IVA è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa "IVA". L'IVA recuperabile non può considerarsi ammissibile ove possa essere recuperata dal Beneficiario.

Nel caso in specie, poiché il Beneficiario è un'Amministrazione Pubblica che, in quanto tale, non esercita attività economica e non può recuperare il costo dell'IVA mediante fatturazione attiva, potrà portare a rendicontazione tra le spese ammissibili oltre all'imponibile anche il costo IVA

pari a € 160.000 indicato dalla fattura del fornitore.

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa?

Presentazione di fattura quietanzata relativa all'acquisto del mezzo, annullata con timbro che evidenzia il cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo

Riferimento normativo

Art. 7 DPR 196/2008

Titolo XIV sesta direttiva 77/388/CEE

Locazione finanziaria (leasing)

Ai sensi dell'[articolo 8 del DPR n. 196/2008](#)¹⁸, la spesa per la locazione semplice o per il noleggio è ammissibile, mentre la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento in base a quanto indicato nella tabella seguente:

AIUTO ALL'UTILIZZATORE	
L'utilizzatore è il Beneficiario diretto del cofinanziamento	
La spesa ammissibile è costituita dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente	
Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.)	
L'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto precedente è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento	
Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo (ad esempio la locazione semplice del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.	
AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE	
Il concedente è il Beneficiario diretto del cofinanziamento che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria	
I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto	
In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo	
L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione	
Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (segnatamente le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi, ecc.) non indicate al punto precedente	
L'aiuto versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale	
Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti	

Inoltre, nel caso di vendita e locazione finanziaria (lease-back), i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria possono costituire spese ammissibili, mentre i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Si precisa inoltre che il Beneficiario che opta per il leasing deve fornire dimostrazione della convenienza economica del leasing rispetto all'acquisto diretto del bene e che, in caso di leasing e locazione, vanno comunque rispettate, ove applicabili, le procedure di evidenza pubblica.

Si riporta di seguito l'esempio relativo alla *locazione finanziaria (leasing)*:

Esempio “LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)”

(a titolo puramente esemplificativo)

Il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese per la locazione finanziaria (leasing) purché il Beneficiario che opta per il leasing fornisca dimostrazione della convenienza economica del leasing rispetto all'acquisto diretto del bene e che, in caso di leasing e locazione, vadano comunque rispettate, ove applicabili, le procedure di evidenza pubblica.

Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è il Comune di ZZZZZZ che, in relazione all'obiettivo predetto, stipula un contratto di locazione finanziaria (leasing) per autobus elettrici, sostenendo:

- Spese generali e oneri assicurativi per € 3.000 versati in unica soluzione alla stipula del contratto;
- Spesa mensile per canoni di € 5.000, di cui € 500 a titolo di interesse.

Domanda: la spesa relativa al canone di leasing è ammissibile?

La spesa relativa al canone di leasing è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa “locazione finanziaria (leasing)”:

Non sono ammissibili le altre spese relative al contratto quali:

- spese generali;
- oneri assicurativi;
- interessi.

Pertanto, la spesa mensile ammissibile è pari a € 4.500 (pari all'importo del canone esclusi gli interessi) più IVA: infatti poiché il Beneficiario è un'Amministrazione Pubblica che, in quanto tale, non esercita attività economica e non può recuperare il costo dell'IVA mediante fatturazione attiva, potrà portare a rendicontazione tra le spese ammissibili oltre all'imponibile (€ 4.500) anche il costo IVA (aliquota del 20%) ad esso relativo (€ 900).

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa?

Presentazione di fattura quietanzata relativa alla spesa per il canone di leasing, annullata con timbro che evidenzia il cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo.

Riferimento normativo

Art. 8 DPR 196/2008

Spese di assistenza tecnica

L'[articolo 9 del DPR n. 196/2008](#)¹⁹ prevede che le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei Programmi Operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi sono ammesse nei limiti di cui all'[articolo 46 del Regolamento comma 1 \(CE\) n. 1083/2006](#)²⁰, pari al 4% dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'Obiettivo "Convergenza".

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le diverse attività.

Con particolare riferimento alle spese per il personale interno della Pubblica Amministrazione, la spesa si ritiene ammissibile se è riferita ad attività aggiuntive a quelle ordinariamente svolte da detto personale per l'esercizio delle funzioni correnti dall'Amministrazione e se consiste specificamente nella "preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei Programmi Operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi".

A seconda della tipologia di spesa sostenuta, sono previste le seguenti modalità di rendicontazione:

- per le [spese relative all'utilizzo di personale interno](#), si applicano le modalità di rendicontazione illustrate in relazione alle spese per il personale interno, cui si rimanda per approfondimenti;
- per le spese relative all'utilizzo di [servizi esterni](#) (es. consulenze legali o servizi tecnico specialistici), si applicano le modalità di rendicontazione previste per le spese per servizi esterni, cui si rimanda per approfondimenti;
- per le [spese relative all'acquisto di dotazioni strumentali](#) (es. acquisto di attrezzature), si applicano le modalità di rendicontazione previste per gli investimenti per attrezzature, cui si rimanda per approfondimenti.

Si riporta di seguito l'esempio relativo alle *spese di assistenza tecnica*:

Esempio “ASSISTENZA TECNICA”

(a titolo puramente esemplificativo)

Il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese per Assistenza Tecnica purché tali spese siano volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione dei Fondi Strutturali.

L’Amministrazione Regionale beneficiaria del suddetto obiettivo decide di avvalersi di consulenze esterne e servizi professionali specialistici per migliorare la gestione del proprio sistema informatico e accrescere la fruibilità dello stesso da parte degli utenti. A seguito del bando regionale in data XXX, la società di consulenza informatica XXXX risulta aggiudicataria per la fornitura del suddetto servizio.

I costi descritti per la seguente operazione sono certificati da fattura n.102 del 10/12/2009 di cui

- 50.000€ per consulenza e servizi tecnico-specialistici

Domanda: è ammissibile la spesa relativa a Assistenza tecnica?

Le spese per operazioni di Assistenza Tecnica sono ammissibili alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa “assistenza tecnica”. In questo specifico caso, esse si configurano come prestazioni di consulenza e servizi tecnico-specialistici.

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa?

L’Amministrazione regionale presenta la predetta fattura quietanzata relativa alla spesa per assistenza tecnica, annullata con timbro che evidenzia il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma

Riferimento normativo

Art. 9 DPR 196/2008

Art. 46 Regolamento CE n.1083/2006

Altre spese connesse alle singole operazioni

Le spese sostenute dai Beneficiari relativamente all’esecuzione della specifica operazione, sono ammissibili ai sensi dell’[articolo 10 del DPR n. 196/2008](#)²¹ a condizione che siano previste dall’operazione stessa e siano indicate nel relativo preventivo, nella decisione di approvazione del progetto e nella Convenzione stipulata tra Beneficiario e Autorità di Gestione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune tipologie di altre spese connesse all’esecuzione delle operazioni, che i Beneficiari potrebbero presentare a rendicontazione.

Altre spese connesse alle singole operazioni: Personale

Le spese per l'utilizzo di personale interno possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- personale assunto a tempo indeterminato;
- personale assunto a tempo determinato;
- personale assunto a progetto.

Al fine della possibile rendicontazione, le spese del personale devono essere:

- previste dall'operazione stessa;
- espressamente indicate nella scheda progettuale;
- approvate dall'Autorità di Gestione.

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente deve essere effettuato in rapporto alle giornate o alle ore di impegno nel progetto, considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi sociali a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Più in dettaglio, i costi di personale interno sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità).
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività sopresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

La retribuzione rendicontabile deve essere rapportata alle ore d'impegno nel progetto, e deve essere calcolata su base mensile (corrispondente alla busta paga):

Metodo di calcolo del costo ammissibile	
RML	Retribuzione mensile lorda, comprensiva della quota degli oneri previdenziali e assistenziali nonché delle ritenute fiscali a carico del lavoratore
DIF	Retribuzione differita (rateo TFR, 13esima, e 14esima)
OS	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Beneficiario non compresi in busta paga (ovvero non a carico del dipendente)
h/lavorative	Ore lavorative mensili previste da contratto
h/progetto	Ore di impegno dedicate effettivamente al progetto, nel mese di riferimento

$$(RML + DIF + OS) \times \frac{h/progetto}{h/lavorative}$$

La rendicontazione degli importi previsti per le spese per il personale interno deve essere supportata da tutta la documentazione idonea a ricostruire il calcolo utilizzato per definire l'importo rendicontato, compresa una dichiarazione – firmata dal dirigente responsabile – che attesti la retribuzione lorda su base annua del/dei dipendente/i che lavorano sul progetto. Inoltre, in caso di impiego parziale sul progetto, è necessaria anche un'attestazione che indichi, per ogni dipendente, la parte di stipendio destinata al progetto e il metodo di calcolo adottato (es. calcolo pro-quota o calcolo attraverso la rilevazione del tempo dedicato, cui deve essere allegata una tabella (foglio presenze) sulla quale vengono mensilmente rilevate le ore giornaliere dedicate al progetto e la descrizione dettagliata delle attività svolte).

Si riporta di seguito l'esempio relativo al *personale*:

Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni - PERSONALE”
(a titolo puramente esemplificativo)

Il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese concernenti l'utilizzo del personale interno, a condizione che per l'utilizzo del personale in questione non sia già stato concesso un finanziamento comunitario o nazionale.

Il beneficiario è un Ente locale coinvolto in un progetto di restauro di beni culturali presenti sul territorio. L'operazione prevede, fra le varie attività legate al progetto, l'utilizzo di una risorsa

umana impiegata a tempo determinato direttamente dal beneficiario stesso. Questa figura, un esperto nella conservazione e nel restauro dei Beni Culturali è un lavoratore dipendente individuato come quadro. La risorsa in questione, sulla base di un apposito ordine di servizio dirigenziale, è coinvolta nel progetto per tre mesi, lavorando ad esso mezza giornata. Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente deve essere effettuato secondo i dati riportati nel seguente specchio:

RML (retribuzione mensile lorda, comprensiva delle parti degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore)	€ 3.500
DIF (retribuzione differita: in particolare rateo 13 ^a + rateo del TFR)	€ 568
OS (Oneri sociali a carico del Beneficiario non compresi in busta paga)	€ 1.154
h/lavorative ore lavorative mensili previste dal contratto	40
h/uomo (Ore di impegno dedicate effettivamente al progetto nel mese di riferimento)	20

Il costo ammissibile sarà dato dall'applicazione della seguente formula:

Pertanto: $(3.500 + 568 + 1.154) \times \frac{20}{40} = 2.611$

Domanda: tale spesa è ammissibile?

La spesa relativa al personale è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa "personale". In particolare, è ammissibile la spesa relativa alle ore che il personale appositamente dedicato al progetto impiega per l'esecuzione dell'operazione, pari a € 2.611.

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa?

La spesa viene rendicontata mediante presentazione dell'ordine di servizio in cui la risorsa individuata preventivamente viene assegnata all'attuazione dell'operazione con indicazione del periodo di assegnazione all'operazione e l'ammontare complessivo delle ore di impiego per l'attuazione dell'operazione.

Viene altresì portato a rendicontazione un apposito timesheet che evidenzia le ore giornaliere dedicate al progetto nel periodo di riferimento, approvato e controfirmato dal dirigente.

Al timesheet è allegata la documentazione giustificativa (cedolino stipendio, documentazione che attesta il versamento delle imposte nonché degli oneri previdenziali e assistenziali) che dimostra il sostenimento della spesa relativa al personale impiegato per l'attuazione dell'operazione.

Riferimento normativo

Art. 10 DPR 196/2008

Altre spese connesse alle singole operazioni: Spese di viaggio

La categoria “spese di viaggio” comprende le spese sostenute dal Beneficiario per l'effettuazione di missioni strettamente attinenti al progetto, che possono a titolo esemplificativo essere le seguenti:

- trasporto;
- vitto e alloggio;
- diarie di missione calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Le spese di viaggi e trasferte possono essere rendicontate solo se accompagnate dalla documentazione analitica delle spese, compresa l'autorizzazione alla missione, dalla quale si evinca chiaramente il nominativo del soggetto, la durata della missione, il motivo della missione e la destinazione.

Si riporta di seguito l'esempio relativo alle *spese di viaggio*:

Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni – SPESE DI VIAGGIO”
(a titolo puramente esemplificativo)

Il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese di viaggio sostenute dal beneficiario per l'effettuazione di missioni strettamente attinenti al progetto, in conformità ad apposito manuale predisposto dall'Autorità di Gestione in merito alla rendicontazione delle spese di viaggio e trasferta inerenti all'attuazione delle operazioni. In particolare il manuale prevede specifici massimali per le singole tipologie di spese (viaggio, alloggio e vitto), tra cui:

- Spese per viaggi aerei ammesse, solo se non esistono linee ferroviarie ad Alta Velocità e il tempo di percorrenza in aereo è meno della metà di quello via treno; comunque è fissato un massimale pari a € 350 A/R per i viaggi su territorio nazionale;
- Spese per vitto pari a un ammontare giornaliero non superiore ai € 60 e ai € 30 per singolo pasto.

Il beneficiario è la Regione coinvolta in un progetto finalizzato al potenziamento di sistemi e di reti di beni culturali connessi alle aree archeologiche. L'operazione prevede, fra le varie attività legate al progetto, l'effettuazione di una trasferta da parte di un tecnico-archeologo della Regione in altra Regione dell'Obiettivo Convergenza per un evento di promozione delle aree archeologiche pugliesi. La missione è autorizzata dal dirigente di riferimento della Regione titolare, con indicazione della data della trasferta 5/02/2010, della destinazione (Comune KKKKK), del nominativo della persona inviata in trasferta (es. Mario Rossi), delle motivazioni della trasferta in quanto connessa all'attuazione dell'operazione cofinanziata.

Il Dott. Mario Rossi, al termine delle trasferta, presenta i giustificativi delle spese di viaggio, in particolare:

- Ticket elettronico per viaggio aereo andata e ritorno in data 5/02/2010 intestato a suo nome con indicazione del prezzo pari € 346 nonché ricevuta della carta di imbarco che dimostra l'effettivo utilizzo del biglietto;

-
- Ricevuta fiscale in data 5/02/2010 per l'importo di € 24 intestata a suo nome e rilasciata dal ristorante XY di KKKKKK con indicazione "un pasto completo".

Domanda: tale spesa è ammissibile?

Le spese di viaggio sono ammissibili alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa "spese di viaggio" : in particolare si configura come una spesa "connessa alle singole operazioni" ai sensi dell'articolo 10 del DPR 196/2008.

L'Autorità di Gestione ha predisposto apposito manuale con indicazione dei massimali di riferimento per la rendicontazione delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Le spese rientrano all'interno dei massimali prestabiliti (per la Regione Puglia valgono quelli stabiliti dalla Giunta regionale e già in uso).

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa?

La rendicontazione avviene mediante:

- la documentazione attestante l'autorizzazione della missione, dove risultano chiaramente indicati il nominativo del soggetto (Mario Rossi), la durata della missione (un giorno, il 5/02/2010), il motivo della missione (ad esempio, attività di partecipazione a evento di promozione di aree archeologiche xxxxx) e la destinazione (KKKKKKK);
- i giustificativi relativi al biglietto aereo, in cui dove risultano chiaramente indicati la destinazione (KKKKKKK) il prezzo (€ 346) il nome di chi ha effettuato il viaggio (Dott. Mario Rossi) e la data (5/02/2010); i giustificativi relativi al pranzo, in particolare ricevuta attestante la fruizione di un pasto presso un ristorante a KKKKKK del valore di € 24 in data 5/02/2010 da parte del Dott. Mario Rossi. I giustificativi in originale (in particolare la ricevuta fiscale del ristorante), debitamente quietanzati, sono annullati con timbro che evidenzia il cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo

Riferimento normativo

Art. 10 DPR 196/2008

Altre spese connesse alle singole operazioni: Investimenti (attrezzature, macchinari, ecc)

La categoria di spesa “investimenti” comprende le spese sostenute per l'acquisto delle attrezzature (es. macchinari, apparecchi e allestimenti/equipaggiamenti) strettamente necessarie all'attuazione del Progetto e al raggiungimento dei suoi obiettivi, e i costi accessori all'acquisto dei beni, ad esempio trasporto, installazione, consegna, ecc.

ATTREZZATURA STRUMENTALE DI TIPO AMMINISTRATIVO Attrezzatura utilizzata per la gestione del progetto (es.: computer, stampanti, proiettori)	ATTREZZATURA TECNICA Attrezzatura utilizzata per l'attuazione del contenuto proprio del progetto, di utilizzo esclusivo ed essenziale per raggiungerne gli obiettivi (es.: software specifico, strumenti tecnici)
L'intero prezzo d'acquisto del bene è ammissibile soltanto nel caso di uso esclusivo per il Progetto e qualora il periodo di ammortamento sia uguale o inferiore alla durata del progetto medesimo.	Per questo tipo di attrezzature è ammissibile l'intero costo del bene; in tal caso deve essere assicurato il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso dopo la fine del progetto per almeno 5 anni dalla data di erogazione del pagamento finale.

L'acquisto delle attrezzature e dei macchinari da parte di Beneficiari pubblici deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, e specificatamente ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare per contratti sotto soglia comunitaria ai sensi degli [articoli 121 - 125 di detto Decreto](#)²². È fatto divieto di frazionare l'incarico al fine di operare sotto le soglie previste. Pertanto, il rispetto di tale limite deve essere controllato per ciascun fornitore nel corso dell'intera durata del progetto. La scelta deve essere motivata in base a criteri tecnici ed economici. La documentazione completa sull'aggiudicazione deve essere obbligatoriamente presentata a rendiconto della spesa.

Si fa infine presente che sui beni acquistati le cui spese sono presentate a rendicontazione devono essere apposte delle etichette ai fini di una immediata identificazione degli stessi. Le etichette devono indicare in modo chiaro e indelebile:

- logo UE;
- il codice del Progetto;
- il numero di registrazione nel registro degli inventari dei Beneficiari;
- l'indicazione dello specifico Programma.

Si riporta di seguito l'esempio relativo a investimenti (attrezzature, macchinari, ecc):

Esempio “INVESTIMENTI”

(a titolo puramente esemplificativo)

Il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese per Investimenti purché le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature e macchinari siano strettamente necessarie all'attuazione del progetto.

L'Ente Pubblico, Comune di XXXX, incaricato della realizzazione di un parcheggio che funga da interscambio nella rete di trasporto locale acquista una serie di macchinari tra cui 2 ruspe necessarie allo svolgimento dei lavori. Tale acquisto eseguito in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici (specificatamente ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare per contratti sotto soglia comunitaria ai sensi degli articoli 121 - 125 di detto Decreto) ammonta a € 40.000 totali nell'ambito di un progetto da € 250.000.

Domanda: è ammissibile la spesa relativa a “Investimenti”?

La spesa per Investimenti è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa “investimenti”. E' quindi ammissibile per l'intero costo, inclusivo dei costi accessori all'investimento come il trasporto e la consegna del bene (€ 40.000). Il contributo FESR è erogato solo se l'Ente Pubblico assicura il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso dopo la fine del progetto per almeno 5 anni successivi all'erogazione del pagamento finale.

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa?

Presentazione di fatture quietanzate relative alla spesa per attrezzature, annullate con timbro che evidenzia il cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo

Riferimento Normativo

Art. 10 DPR 196/2008

Altre spese connesse alle singole operazioni: Investimenti infrastrutturali

In tale tipologia di spesa rientrano:

- le spese relative alla realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, nel rispetto del dettato normativo concernente le procedure di evidenza pubblica e il subappalto;
- le spese sostenute dal Beneficiario per la predisposizione di studi di fattibilità;
- le spese relative alle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

Si precisa che gli investimenti infrastrutturali (opere pubbliche) devono essere attuati in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica e specificatamente ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Si riporta di seguito l'esempio relativo agli *investimenti infrastrutturali*:

Esempio "INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI"

(a titolo puramente esemplificativo)

Il Bando prevede tra le spese ammissibili le spese per Investimenti Infrastrutturali.

In data 10/07/2008, il Comune, nel rispetto delle normative in materia di appalti pubblici ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", appalta alla società XXXX l'attuazione dell'operazione infrastrutturale. Il Costo dell'intera operazione risulta di € 2,000.000. In data XXXXX, la Società presenta il primo SAL con relativo certificato di pagamento.

Fattura n 215 del 10/03/2010 relativa a Spese progettazione preliminare = € 50.000

Fattura n.216 del 10/05/2010 relativa a SAL = € 500.000

Domanda: è ammissibile la spesa relativa a Investimenti Infrastrutturali?

La spesa relativa a interventi infrastrutturali è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa "investimenti infrastrutturali".

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa?

Presentazione di SAL emessi dal Direttore dei Lavori, certificati di pagamento emessi dal RUP e fatture quietanzate relative alla spesa per opere infrastrutturali, annullate con timbro che evidenzia il cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo

Riferimento Normativo

Art. 10 DPR 196/2008

Vedere anche l'art. 6 del DPR 196/2008 relativamente all'"acquisto di edifici"

Altre spese connesse alle singole operazioni: Servizi esterni (o prestazioni di servizio)

Le spese per “Servizi esterni” sono rappresentate dalle spese che il Beneficiario sostiene a favore di erogatori esterni di servizi, i quali si assumono determinati compiti che sono necessari per il raggiungimento degli obiettivi progettuali e che il Beneficiario non è in grado di svolgere in proprio. Nella predetta categoria sono compresi anche i costi relativi al personale esterno, che può essere rappresentato da persone fisiche o giuridiche, impiegato presso il Beneficiario non in base a contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato (ad esempio collaborazione su base di note onorarie, contratto di consulenza e contratto d’opera); in tal caso sono ammissibili sia il compenso erogato al personale esterno, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia.

TIPOLOGIE PRINCIPALI DI SPESA PER SERVIZI ESTERNI
Consulenza esterna (es. consulenze legali o specialistiche)
Servizi IT
Ideazione e stampa di materiale informativo e pubblicitario
Traduzioni
Studi, perizie
Contratti a prestazione occasionale (per assistenza contabile, expertise tecnico, ecc.)
Perizie, valutazioni, stime
Lavoratori interinali
Assegni per borse di studio e/o ricerca
Tirocinanti (stage)
Relatori per seminari
Costi per personale esterno

Per la rendicontazione di tale categoria di spese, i Beneficiari devono presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno; si precisa che tali spese richiedono una base giuridica (ad esempio un contratto) e gli importi devono corrispondere al livello di mercato.

Le prestazioni occasionali e le prestazioni professionali possono essere contrattualizzate a corpo o a rendiconto e, in relazione alla tipologia contrattuale utilizzata, sono previste due diverse modalità di rendicontazione delle spese:

PRESTAZIONI A CORPO	PRESTAZIONI A RENDICONTAZIONE
Oggetto del contratto è lo svolgimento di uno specifico servizio o attività per il quale il pagamento è giustificato dall'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati	Oggetto del contratto è lo svolgimento di uno specifico servizio o attività, per i quali il pagamento è giustificato dal numero di gg/uomo effettivamente lavorate, valorizzate al relativo costo unitario
La rendicontazione delle spese deve essere supportata da fattura/nota di debito rilasciata dal collaboratore e dal relativo mandato di pagamento quietanzato.	La rendicontazione delle spese deve essere supportata dal timesheet dei professionisti, dalla fattura/nota di debito, accompagnata dal relativo mandato di pagamento.

Nel caso di Beneficiari pubblici, l'assegnazione di incarichi per servizi a società esterne deve essere attuata in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica. Si precisa che viene applicato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", in particolare per i contratti sotto soglia comunitaria gli articoli dal n. 121 al n. 125 di detto Decreto. La scelta deve essere motivata in base a criteri tecnici ed economici.

La documentazione completa sull'aggiudicazione deve essere obbligatoriamente presentata a rendiconto della spesa.

Si riporta di seguito l'esempio relativo ai *servizi esterni (o prestazioni di servizio)*:

<p style="text-align: center;">Esempio "SERVIZI ESTERNI" (a titolo puramente esemplificativo)</p> <p>Il Bando per la selezione del Beneficiario prevede tra le spese ammissibili le spese per servizi esterni (consulenza professionali) purché tali spese siano necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'attività progettuale.</p> <p>Il Beneficiario selezionato del suddetto obiettivo, il Comune XXY, nell'ambito di un ampio programma di ristrutturazione e pianificazione dell'assetto urbano volto a garantire lo sviluppo di</p>

nuove attività, favorendo peraltro una migliore fruibilità da parte dei cittadini degli spazi urbani, si è avvalso della consulenza professionale di 2 Ingegneri ambientali della società XXXX.

Le prestazioni professionali in oggetto possono essere contrattualizzate a corpo o a rendiconto e in quanto tali rendicontate in modo differente. Nel contratto di consulenza in questione, si specifica che il pagamento avviene sulla base del numero di gg/uomo effettivamente lavorate, in conformità ai parametri del mercato. 1h=€ 100

Il Supporto specialistico delle due unità di lavoro è stato di 50h ciascuno.

Pertanto, ciascun professionista emette una fattura per € 5.000 .

Domanda: è ammissibile la spesa relativa ai Servizi Esterni?

La spesa per servizi esterni è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale o comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa “servizi esterni”.

Tale spesa si configura come consulenza esterna connessa all’attuazione dell’operazione di ristrutturazione e pianificazione dell’assetto urbano.

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa?

Presentazione di fatture quietanzate relative alla spesa per consulenza professionali, annullate con timbro che evidenzia il cofinanziamento dell’operazione a valere sul Programma Operativo.

Riferimento Normativo

Art. 10 DPR 196/2008

Altre spese connesse alle singole operazioni: Spese per riunioni

La voce “Spese per riunioni” comprende le spese sostenute per l'organizzazione e l'attuazione di convegni o seminari; in particolare tali spese devono essere sostenute esclusivamente per l'espletamento dell'attività del progetto e per ogni evento deve essere indicato lo scopo, i partecipanti, la localizzazione, la durata. In dettaglio, tali spese possono essere relative a:

- stampa documenti e brochure;
- affitto di sale ed equipaggiamenti;
- pubblicazioni;
- catering;
- spese per attrezzature (ad es. Videoproiettori, cabine interpretariato);
- servizi di interpretazione e traduzione;
- altri servizi e materiali necessari all'organizzazione della riunione.

Non sono ammissibili spese forfetarie ed è indispensabile supportare gli importi di spesa rendicontati con la documentazione analitica delle spese. Ai fini della certificazione delle spese i Beneficiari di natura pubblica o assimilabile devono produrre, in ottemperanza al dettato normativo di riferimento, la documentazione attestante le procedure di evidenza pubblica seguite per l'assegnazione degli incarichi/servizi.

Altre spese connesse alle singole operazioni: Informazione e pubblicità

Questa categoria di spesa si riferisce ad attività informative e di comunicazione, se direttamente collegate agli obiettivi di progetto.

Ad esempio possono essere considerate ammissibili le seguenti spese:

- pubblicità sui mezzi di comunicazione (pubblicazioni di bandi, gare ed avvisi su quotidiani);
- conferenze stampa;
- materiale promozionale, e pubblicazioni inerenti le conferenze e i seminari;
- pubblicazione e stampa di pubblicazioni, opuscoli e altri documenti contenenti informazioni generali sul Progetto;
- produzioni video, realizzazione del sito web, CD-Rom, DVD, pen-drive.

Il materiale informativo e promozionale del Progetto deve conformarsi alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Nel caso di Beneficiari pubblici, l'affidamento di incarichi di forniture di servizi di informazione e pubblicità deve essere conforme alle procedure stabilite dalle norme vigenti in materia di evidenza pubblica; si precisa che viene applicato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", in particolare per i contratti sotto soglia comunitaria gli articoli 121 al 125 di detto Decreto. La scelta deve essere motivata in base a criteri tecnici ed economici. La documentazione completa sull'aggiudicazione deve essere obbligatoriamente presentata a rendiconto della spesa.

Si riporta di seguito l'esempio relativo a *informazione e pubblicità*:

Esempio "INFORMAZIONE E PUBBLICITA'"

(a titolo puramente esemplificativo)

Il Bando per la selezione dei Beneficiari e delle operazioni prevede tra le spese ammissibili le spese di informazione e pubblicità, purché siano direttamente connesse all'operazione.

Il Beneficiario di tale obiettivo operativo è una Fondazione Comunale Teatrale e l'operazione presa in esame prevede la predisposizione di un festival internazionale di teatro.

La Fondazione in questione intende fornire tutte le informazioni circa il programma biennale che svolgerà attraverso una Conferenza Stampa rivolta non solo agli esperti del settore culturale, ma anche a visitatori e turisti di cui si è valutata la domanda potenziale, ampliando, attraverso la pubblicazione su riviste del settore, la propria attrattività.

La Convenzione comprende, tra le spese ammissibili, le spese per informazione e pubblicità.

Il Beneficiario dichiara una spesa complessiva di € 28.800 relativa a:

Fattura n. 576 del 19/08/2009 relativa a materiale cartaceo di supporto:

- Imponibile € 4.000;
- IVA (20%) € 800;
- Totale fattura € 4.800;

Fattura n. 76 del 17/09/2009 relativa ad affitto sala conferenze:

- Imponibile € 10.000;
- IVA (20%) € 2.000;
- Totale fattura € 12.000;

Fattura n. 324 del 20/09/2009 relativa a noleggio attrezzature:

- Imponibile € 10.000;
- IVA (20%) € 2.000;
- Totale fattura € 12.000.

Domanda: è ammissibile la spesa relativa alla Conferenza Stampa e la pubblicazione dell'articolo su riviste di settore?

La spesa per informazioni e pubblicità è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale e comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa "informazione e pubblicità". Tale spesa è prevista dal bando e dalla Convenzione stipulata.

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa?

Presentazione di fatture quietanzate relative alle spese per riunioni, annullate con timbro che evidenzia il cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo

Riferimento normativo

Art. 10 DPR 196/2008

Altre spese connesse alle singole operazioni: Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni

Ai sensi dell'[articolo 50 paragrafo 1 del Regolamento \(CE\) n. 1828/2006](#)²³ sono rimborsabili le seguenti spese sostenute dalle autorità pubbliche per la preparazione o la realizzazione di un'operazione:

- i costi relativi a prestazioni professionali rese da un'autorità pubblica diversa dal Beneficiario ai fini della preparazione o della realizzazione di un'operazione;
- i costi per la prestazione di servizi relativi alla preparazione o alla realizzazione di un'operazione resi dall'autorità pubblica che è Beneficiaria e che realizza l'operazione autonomamente, senza ricorrere a fornitori di servizi esterni. Tali costi sono rimborsabili se si tratta di costi supplementari relativi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata o ai contributi in natura di cui all'[articolo 51 del Regolamento \(CE\) n. 1828/2006](#).

In merito ai costi relativi alla preparazione e realizzazione di un'operazione, sostenuti senza ricorrere a fornitori di servizi esterni, si applicano le modalità di rendicontazione

per l'utilizzo di personale interno dettagliatamente illustrate al paragrafo relativo alle spese per il personale interno, cui si rimanda per approfondimenti.

Si riporta di seguito l'esempio relativo alle *spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni*:

Esempio “altre spese connesse alle singole operazioni - SPESE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI”

(a titolo puramente esemplificativo)

Il Comune XXX, Beneficiario di un'operazione di bonifica selezionata nell'ambito del P.O., affida all'ARPAYYY (Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente delle YYYYYY) la valutazione tecnico-scientifica del progetto di bonifica. L'ARPAYYY applica un tariffario, in base al quale la spesa preventivata è pari allo 0,1% del valore dell'operazione di bonifica.

L'operazione di bonifica è pari a € 5.000.000: pertanto il servizio reso dall'ARPAYYY ammonta a € 5.000.

Domanda: è ammissibile la spesa relativa a “spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni”?

La spesa per autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni è ammissibile alle condizioni stabilite dalla normativa (nazionale e comunitaria) di riferimento e in linea con quanto precisato nel presente Vademecum alla categoria di spesa “spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni”.

Domanda: qual è la modalità di rendicontazione di tale spesa?

Presentazione di fattura quietanzata relativa alla spesa per la valutazione tecnico-scientifica del progetto di bonifica, annullata con timbro che evidenzi il cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo

Riferimento Normativo

Regolamento (CE) n.1828/2006 Art.50 par.1 a) e par 2
Art. 10 DPR 196/2008

Spese relative a strumenti di ingegneria finanziaria

Le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli [44](#) (modificato dall'[articolo 1, punto 1, del Regolamento \(CE\) 284/2009](#)²⁴) e [78](#), paragrafo 6, del Regolamento (CE) 1083/2006, agli [articoli da 43 a 46 del Regolamento \(CE\) n. 1828/06](#)²⁵ (modificati dall'[articolo 1, punti da 12 a 14 del Regolamento \(CE\) n. 846/2009](#)²⁶).

In particolare, ai sensi dell'[articolo 44 primo comma del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#)²⁷, nell'ambito di un Programma Operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali:

-
- fondi di capitale di rischio;
 - fondi di garanzia e fondi per mutui;
 - fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.

Ai sensi dell'[articolo 78 paragrafo 6 del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) si precisa che la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi. Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

- di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano;
- di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati;
- di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia;
- dei costi di gestione ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal Beneficiario. Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza.

2.3 Spese non ammissibili

L'[articolo 7 del Regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) e la relativa modifica ai sensi dell'[articolo 1 del Regolamento \(CE\) n. 397/2008](#) individuano alcune tipologie di spese non ammissibili a un contributo del FESR:

- gli interessi passivi;
- l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'Autorità di Gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente;
- la disattivazione di centrali nucleari;
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- in ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4 % dello stanziamento FESR totale. Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.

Non sono inoltre ammissibili le spese sostenute al di fuori del periodo di ammissibilità per ogni Programma Operativo (vedasi pagina 20).

In merito al divieto di cumulo dei finanziamenti, non sono inoltre ammissibili le spese relative a un bene rispetto al quale il Beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.

In relazione all'area di ammissibilità l'[articolo 5 del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#)²⁸, stabilisce che *“le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Convergenza sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del Regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento”*. Non sono quindi ammissibili le spese relative a progetti realizzati da beneficiari che non sono localizzati nel territorio di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Inoltre, ai sensi dell'[articolo 49 del Regolamento \(CE\) n. 1828/2006](#)²⁹ *non sono ammissibili al contributo le spese per ammende e penali e le spese per controversie legali*.

2.4 Entrate generate dal progetto

L'[articolo 55 del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#)³⁰ definisce progetto generatore di entrate *“qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento”* (es. vendite, affittanze, servizi, iscrizioni/tariffe, o altre entrate analoghe).

Le entrate generate dal progetto durante la fase di realizzazione devono essere quindi calcolate dal Beneficiario al fine di poter essere integralmente o proporzionalmente detratte dalla spesa ammissibile a seconda che siano generate dal progetto integralmente o solo parzialmente. La stima delle entrate deve essere fatta al momento del deposito del progetto, mentre il calcolo della spesa ammissibile sarà effettuato alla chiusura del progetto, sulla base della dichiarazione dell'ammontare esatto delle entrate rilasciata dal Beneficiario.

I profitti considerati entrate riducono dello stesso importo il contributo totale assegnato dal Programma.

Il calcolo della riduzione del finanziamento viene effettuato ai sensi dell'[articolo 55 del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) e dell'Informativa UE sull'articolo 55 medesimo (in particolare Informativa presentata al COCOF note guida in merito all'articolo 55 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006: progetti generatori di entrate – COCOF 07/0074/03-EN).

L'ammontare delle entrate deve essere dimostrato da idonea documentazione e da dichiarazioni dei Beneficiari che attestano l'ammontare esatto dei proventi stessi generati dal progetto e la loro registrazione sul sistema di contabilità dei Beneficiari.

Ai sensi dell'[articolo 55 del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), si può tener conto delle entrate nei due seguenti modi:

STIMA EX ANTE	CALCOLO EX POST
Dai costi ammissibili si devono dedurre solo le entrate nette (al netto dei costi di gestione). Questo vale per quegli investimenti le cui tariffe e costi sono oggettivamente calcolabili per tutto il corso della loro vita economica. L'importo delle entrate nette deve essere monitorato durante l'intero corso del periodo di riferimento dell'investimento.	Qualsiasi entrata generata entro 5 anni dalla conclusione del progetto deve essere dedotta dai costi ammissibili; l'entrata deve essere monitorata solo durante questo periodo.

Si precisa infine che, ai sensi del comma 5 dell'[articolo 5 del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), così come modificato dal [Regolamento \(CE\) n. 1341 del 18 dicembre 2008](#)³¹, la disciplina sopra descritta si applica soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di Euro.

COLLEGAMENTI IPERTESTUALI – NOTE DI CHIUSURA

¹ *Articolo 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006*

Ammissibilità delle spese

1. Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1° gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:

- a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese;
- b) l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;
- c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

3. Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza.

Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui all'articolo 45.

² *Articolo 1 comma 3 del Regolamento (CE) 284/2009*

3) all'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, alle condizioni di cui al terzo comma del pre-sente paragrafo. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, primo comma, possono essere assimilati alle spese sostenute per costituire i fondi o fondi di partecipazione o per contribuire ad essi, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo. Le spese di cui al primo e al secondo comma devono soddisfare le condizioni seguenti: a) le norme in materia di ammissibilità stabilite in base al paragrafo 4 prevedono l'ammissibilità di tali spese; b) l'ammontare delle spese è debitamente giustificato da documenti giustificativi aventi un valore probatorio equivalente a fatture, fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici; c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.»

³ *Articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1628/2006*

Necessità degli aiuti

1. Il presente regolamento esenta gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale soltanto se, prima dell'avvio dei lavori del progetto, il beneficiario ha presentato la relativa domanda e, con riferimento a domande presentate alle autorità nazionali o regionali dopo il 1 gennaio 2007 per aiuti a finalità regionale, l'autorità responsabile della gestione del regime ha confermato per iscritto che, fatta salva una verifica dettagliata del risultato finale, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime. Un rimando esplicito a queste due condizioni deve essere inserito nel regime di aiuti. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo, l'intero progetto non è ammissibile per aiuti a finalità regionale.

⁴ *Articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006*

Convergenza

1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento.

2. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per

il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato.

3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. L'elenco è valido dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

L'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sarà riesaminata nel 2010 sulla scorta dei dati comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25.

⁵ *Articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006*

Ammissibilità delle spese

1. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR:

- a) gli interessi passivi;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) la disattivazione di centrali nucleari;
- d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

2. Le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente e nelle seguenti circostanze:

a) le spese sono programmate nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;

b) l'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR;

c) le spese sono limitate a:

— l'edilizia plurifamiliare, o

— gli edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.

La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a) nonché l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3. Le norme di ammissibilità di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 di tale regolamento.

⁶ *Articolo 1 del Regolamento (CE) n. 397/2009*

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 è modificato come segue:

è inserito il seguente paragrafo:

In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4 % dello stanziamento FESR totale.

Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.»;

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

Le spese per l'edilizia abitativa, fatta eccezione di quelle a favore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di energie rinnovabili di cui al paragrafo 1 bis, sono ammissibili soltanto per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1 maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:»;

è inserito il seguente paragrafo:

Nel caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FESR, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

i), i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;

ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;

iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione.

Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo forfettario di cui al punto iii) non eccede la somma di 50 000 EUR.»

⁷ Articolo 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006

Dichiarazione di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario, l'ammontare totale delle spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 56, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Tuttavia, con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto.

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a) sono soggetti ad una garanzia bancaria o ad un meccanismo finanziario pubblico di effetto equivalente;
b) non sono superiori al 35 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere ad un beneficiario per un determinato progetto;

c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore; in caso contrario la successiva dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza.

3. Le dichiarazioni di spesa individuano, per ciascun programma operativo, gli elementi di cui al paragrafo 1 relativi a regioni che beneficiano di sostegno transitorio.

4. Nel caso di grandi progetti di cui all'articolo 39, solo le spese correlate a grandi progetti già adottati dalla Commissione possono essere incluse nelle dichiarazioni di spesa.

5. Allorché il contributo dei Fondi è calcolato rispetto alla spesa pubblica, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica non deve influire sull'importo dovuto calcolato in base alla domanda di pagamento.

6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi.

Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o

b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati, o

c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e

d) dei costi di gestione ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario.

Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza.

7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 sono utilizzati per finanziare progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano o strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese in altri casi.

Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese.

⁸ Articolo 1 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 284/2009

4) l'articolo 78 è modificato come segue:

a) l'ultima frase dell'articolo 78, paragrafo 1, primo comma è sostituita dalla seguente:

«Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo se altrimenti previsto in regolamenti specifici a ciascun Fondo.»; b) all'articolo 78, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa; c) all'articolo 78, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Quando, in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione rifiuta il contributo finanziario a un grande progetto, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione deve essere rettificata di conseguenza.»

⁹ Articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006

Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per:

- a) i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3;
- b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di chiusura parziale ai sensi dell'articolo 88.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

¹⁰ *Articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1828/2006*

Disponibilità dei documenti

1. Ai fini dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 l'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata.

2. L'autorità di gestione assicura che i documenti di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione in caso di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli organismi intermedi, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti autorizzati.

3. L'autorità di gestione conserva i dati necessari ai fini della valutazione e dei rapporti, comprese le informazioni di cui all'articolo 14, riguardanti le operazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 per l'intero periodo fissato al paragrafo 1, lettera a) di tale articolo.

4. Sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i seguenti:

- a) fotocopie di documenti originali;
- b) microschede di documenti originali;
- c) versioni elettroniche di documenti originali;
- d) documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

5. La procedura relativa alla certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati ai documenti originali è stabilita dalle autorità nazionali e assicura che le versioni conservate rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

6. Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

¹¹ *Articolo 78 paragrafo 6 primo comma del Regolamento (CE) n. 1083/2006*

6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi.

Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

- a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o
- b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati, o
- c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e
- d) dei costi di gestione ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario.

Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza.

¹² *Art. 2 del DPR 196 del 3 ottobre 2008*

Spese effettivamente sostenute

1. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma 5.

-
2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.
 3. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006.
 4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.
 5. Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonché a quelle indicate ai commi 6, 7 e 8.
 6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione è spesa ammissibile, a condizione che:
 - a) il costo dell'ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente;
 - b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.
 7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, sono assimilati alle spese ammissibili purché:
 - a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;
 - b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;
 - c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita;
 - d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6.
 8. Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. Per il Fondo sociale europeo le spese indirette possono essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione, purché, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, siano debitamente giustificati dai beneficiari.

¹³ *Articolo 51 del Regolamento (CE) n. 1828/2006*

Contributi in natura

1. I contributi in natura di un beneficiario pubblico o privato costituiscono una spesa rimborsabile se soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) consistono nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materie prime, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;
 - b) il loro valore può essere oggetto di valutazioni e audit indipendenti.
2. In caso di fornitura di terreni o immobili, il rispettivo valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.
3. In caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo prestato e delle tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività corrispondente.

¹⁴ *Art. 7 del DPR n. 196/2008*

Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.
3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.
4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

Nota all'art. 7:

- La direttiva n. 2006/112/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L347.

¹⁵ *Art. 4 del DPR n. 196/2008*

Acquisto di materiale usato

-
1. L'acquisto di materiale usato e' spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:
- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
 - b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

¹⁶ *Art. 5 del DPR n. 196/2008*

Acquisto di terreni

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non puo' superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;
- c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene.

2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni puo' essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto e' stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorita' di gestione;
- b) il terreno e' destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorita' di gestione;
- d) l'acquisto e' effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

¹⁷ *Art. 6 del DPR n. 196/2008*

Acquisto di edifici

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici gia' costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;
- c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorita' di gestione;
- d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio puo' ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso e' conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

¹⁸ *Art. 8 del DPR n. 196/2008*

Locazione finanziaria

1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) e' ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:
 - 1) il cofinanziamento e' utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;

-
- 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
- 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
- 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
- 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:
- 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro locazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

¹⁹ Art. 9 del DPR n. 196/2008

Spese di assistenza tecnica

1. Le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale.
2. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al comma 1.

Nota all'art. 9:

- Per il regolamento generale (CE n. 1083/2006), si veda note alle premesse

²⁰ Articolo 46 comma 1 del Regolamento (CE) n. 1083/2006

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti:
- a) 4 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
- b) 6 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».
2. Per ciascuno dei tre obiettivi, gli interventi di assistenza tecnica, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, devono essere intrapresi, in linea di principio, nel quadro di ciascun programma operativo. Tuttavia, su base complementare, tali interventi possano essere intrapresi in parte, e fatti salvi i limiti globali per l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, sotto forma di uno specifico programma operativo.
3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.

In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all'assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.

²¹ Art. 10 del DPR n. 196/2008

Spese connesse alle singole operazioni

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Nota all'art. 10:

- Per il regolamento (CE) n. 1080/2006, si veda note alle premesse.

²² Articoli 121 a 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Art. 121. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.

1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 D.P.R. n. 554/1999)

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. (*comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113 del 2007*)

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.

(*comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 6 del 2007*)

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitoli e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione del contratto viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

(comma introdotto dall'articolo 1, comma 10-quinquies, della legge n. 201 del 2008)

8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera e), legge n. 102 del 2009)

Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori

(art. 23, legge n. 109/1994)

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008)

2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.

-
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.
 4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
 5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
 6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
 7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
 8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
 9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendosi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.
 10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell'avviso di cui al comma 2.
 11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.
 12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
 13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
 14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.
 15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all'Osservatorio.
 16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.

Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia

(D.P.R. n. 573/1994)

1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitoli e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
 - a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
 - b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di

cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.

7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.

8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera f), legge n. 102 del 2009)

Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia

(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti;

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da

parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 133.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 206.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

²³ *Articolo 50 del Regolamento (CE) n. 1083/2006*

Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni

1. Oltre all'assistenza tecnica relativa al programma operativo di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono rimborsabili le seguenti spese sostenute dalle autorità pubbliche per la preparazione o la realizzazione di un'operazione:

- a) i costi relativi a prestazioni professionali rese da un'autorità pubblica diversa dal beneficiario ai fini della preparazione o della realizzazione di un'operazione;
- b) i costi per la prestazione di servizi relativi alla preparazione o alla realizzazione di un'operazione resi dall'autorità pubblica che è beneficiaria e che realizza l'operazione autonomamente, senza ricorrere a fornitori di servizi esterni.

2. L'autorità pubblica interessata fattura i costi di cui alla lettera a) del paragrafo 1 al beneficiario oppure certifica tali costi sulla base di documenti di valore probatorio equivalente che consentono di determinare le spese effettive sostenute da tale autorità per l'operazione in questione.

3. I costi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 sono rimborsabili se si tratta di costi supplementari relativi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata o ai contributi in natura di cui all'articolo 51.

Detti costi sono certificati mediante documenti che consentono di determinare la spesa effettiva sostenuta o i contributi in natura forniti dall'autorità pubblica interessata per l'operazione in questione.

²⁴ *Articolo 1 punto 1 del Regolamento (CE) n. 284/2009*

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:

1) all'articolo 44, il secondo comma è modificato come segue:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa applicabile in materia di appalti pubblici, la concessione di una sovvenzione, definita in questo contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità a un'istituzione finanziaria senza invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.»;

b) è aggiunta la lettera c) seguente:

«c) l'attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI.».

²⁵ *Articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006*

Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria

1. Gli articoli da 43 a 46 si applicano agli strumenti di ingegneria finanziaria che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi, nei seguenti soggetti:

a) imprese, principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione a decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano;

b) partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti urbani inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile nel caso dei fondi per lo sviluppo urbano.

2. Qualora i Fondi strutturali finanzino operazioni che comprendono strumenti di ingegneria finanziaria, inclusi quelli organizzati attraverso fondi di partecipazione, i soci cofinanziatori o gli azionisti, o i loro rappresentanti debitamente autorizzati, presentano un piano di attività.

Il piano di attività indica almeno quanto segue:

a) il mercato delle imprese in cui intendono operare o i progetti urbani nonché i criteri e le condizioni per finanziarli;

b) il bilancio di esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria;

c) la proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria;

d) i soci cofinanziatori o gli azionisti;

e) lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria;

f) le disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente;

g) la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali;

h) la politica dello strumento di ingegneria finanziaria relativa all'uscita dagli investimenti a favore di imprese o progetti urbani;

i) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

Il piano di attività deve essere valutato e la sua applicazione sorvegliata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione o sotto la loro responsabilità.

La valutazione della fattibilità economica degli investimenti dello strumento di ingegneria finanziaria tiene conto di tutte le fonti di reddito delle imprese interessate.

3. Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono costituiti come entità giuridiche indipendenti e disciplinati da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero come capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario.

Ove lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell'ambito di un istituto finanziario, viene costituito come capitale separato soggetto a specifiche norme applicative nell'ambito dell'istituto finanziario che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.

4. I costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media

annua, i valori seguenti, a meno che in seguito a gara d'appalto non si riveli necessaria una percentuale più elevata:

a) il 2% del contributo del programma operativo ai fondi di partecipazione o del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione ai fondi di garanzia;

b) il 3% del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di ingegneria finanziaria in tutti gli altri casi, ad eccezione degli strumenti di microcredito a favore delle microimprese;

c) il 4% del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di microcredito a favore delle microimprese.

5. Le condizioni relative ai contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabilite in un accordo di finanziamento che è concluso tra il rappresentante autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l'autorità di gestione.

6. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 5 comprende almeno:

a) la strategia d'investimento e la programmazione;

-
- b) la sorveglianza dell'attuazione conformemente alle norme applicabili;
 - c) una politica volta a consentire l'uscita del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;
 - d) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.
7. Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti, detrando una quota proporzionale dei costi di gestione e gli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato fino al livello di remunerazione stabilito nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.

Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1828/2006

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi di partecipazione

1. Qualora i Fondi strutturali finanzino strumenti di ingegneria finanziaria organizzati attraverso fondi di partecipazione, lo Stato membro o l'autorità di gestione conclude un accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione che stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi.

L'accordo di finanziamento tiene conto, all'occorrenza, di quanto segue:

a) per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano, le conclusioni di una valutazione del divario tra l'offerta di tali strumenti e la domanda degli stessi da parte delle PMI;

b) relativamente ai fondi per lo sviluppo urbano, studi sullo sviluppo urbano o valutazioni e piani integrati per lo sviluppo urbano inclusi nei programmi operativi.

2. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 1 prevede in particolare:

a) le condizioni relative ai contributi del programma operativo al fondo di partecipazione;

b) un invito a manifestare interesse destinato agli intermediari finanziari o ai fondi per lo sviluppo urbano;

c) la valutazione, la selezione e l'accreditamento degli intermediari finanziari o dei fondi per lo sviluppo urbano da parte del fondo di partecipazione;

d) la definizione e il controllo della politica di investimento o degli interventi e dei piani di sviluppo urbano mirati;

e) la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o all'autorità di gestione;

f) la sorveglianza della realizzazione degli investimenti secondo le norme applicabili;

g) le prescrizioni relative agli audit;

h) la politica volta a consentire l'uscita del fondo di partecipazione dai fondi di capitale di rischio, dai fondi di garanzia, dai fondi per mutui o dai fondi per lo sviluppo urbano;

i) le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti effettuati, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

La politica di investimento di cui alla lettera d) comprende almeno un'indicazione delle imprese e dei prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere.

3. Le condizioni relative al contributo del fondo di partecipazione, con il sostegno dei programmi operativi, destinato ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia, ai fondi per mutui e ai fondi per lo sviluppo urbano sono definite in un accordo di finanziamento che va concluso tra il fondo di capitale di rischio, il fondo di garanzia, il fondo per mutui e il fondo per lo sviluppo urbano da un lato e il fondo di partecipazione dall'altro.

L'accordo di finanziamento comprende almeno gli elementi di cui all'articolo 43, paragrafo 6.

Articolo 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006

Disposizioni supplementari applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano

Gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano investono in imprese, in particolare nelle PMI. Tali investimenti possono essere effettuati solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella

fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.

Gli strumenti di ingegneria finanziaria non possono investire in imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà a decorrere dal 10 ottobre 2004.

Articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1828/2006

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi per lo sviluppo urbano

1. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano tali fondi investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. I partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti non comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali capitali di rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia.

2. Ai fini del paragrafo 1 i fondi per lo sviluppo urbano investono attraverso strumenti di capitale, prestiti e garanzie.

I progetti urbani che ricevono assistenza da un programma operativo possono essere sostenuti anche dai fondi per lo sviluppo urbano.

3. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano i fondi interessati non rifinanziano acquisizioni o partecipazioni a progetti già completati.

²⁶ *Articolo 1, punti dal 12 al 14, del Regolamento (CE) n. 846/2009*

(12) L'articolo 43 è così modificato:

il titolo è sostituito dal seguente:

«Disposizioni generali»

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono entità giuridiche indipendenti disciplinate da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero un capitale separato all'interno di un istituto finanziario.

Qualora lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell'ambito di un istituto finanziario, viene costituito come capitale separato, soggetto a specifiche norme applicative nell'ambito dell'istituto finanziario, che prevedono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.

Quando le autorità di gestione o i fondi di partecipazione selezionano strumenti di ingegneria finanziaria, questi strumenti presentano un piano di attività o un altro documento appropriato.

I termini e le condizioni per i contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabiliti in un accordo di finanziamento concluso tra il rappresentante debitamente autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l'autorità di gestione o, se del caso, il fondo di partecipazione.

L'accordo di finanziamento comprende almeno:

la strategia e il piano d'investimento;

le disposizioni per il controllo dell'attuazione;

le modalità del disimpegno del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;

le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite allo strumento di ingegneria finanziaria in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.»

c) Il paragrafo 4 è così modificato:

L'alinea è sostituito dal seguente:

«I costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, i valori seguenti, a meno che in seguito a una gara d'appalto non si riveli necessaria una percentuale più elevata in conformità alle norme applicabili:»

È aggiunto il seguente comma:

«I valori menzionati al primo comma possono essere aumentati dello 0,5 % per le regioni ultraperiferiche.»

d) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale, dai prestiti e da altri investimenti rimborsabili, nonché da garanzie per investimenti rimborsabili, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e degli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato. Questi rendimenti possono essere assegnati

fino a un livello di remunerazione fissato nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria e successivamente vengono ripartiti equamente tra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.⁶

Le imprese, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti facenti parte di un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile, che sono finanziati dagli strumenti di ingegneria finanziaria, possono anche beneficiare di una sovvenzione o di un altro aiuto di un programma operativo.⁷

Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei capitali di rischio, dei finanziamenti e delle garanzie private.»

(13) L'articolo 44 è così modificato:

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Fondi di partecipazione»

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 1 prevede in particolare: i termini e le condizioni per i contributi del programma operativo al fondo di partecipazione;

gli inviti a manifestare interesse destinati agli strumenti di ingegneria finanziaria conformemente alle norme applicabili;

la valutazione e la selezione degli strumenti di ingegneria finanziaria da parte dei fondi di partecipazione;

la definizione e il controllo della politica di investimento o dei piani e degli interventi di sviluppo urbano mirati;

la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o alle autorità di gestione;

la sorveglianza della realizzazione degli investimenti;

le prescrizioni relative agli audit;

le modalità del disimpegno del fondo di partecipazione dallo strumento di ingegneria finanziaria;

le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

Nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria che finanziano imprese, le disposizioni relative alla definizione e al controllo della politica di investimento di cui al primo comma, lettera d) indicano almeno le imprese destinatarie e i prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere.»

il paragrafo 3 è soppresso.

(14) L'articolo 46 è così modificato:

il titolo è sostituito dal seguente:

«Fondi per lo sviluppo urbano»

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano, tali fondi investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. I partenariati o gli altri progetti non comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti di ingegneria finanziaria quali capitali di rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia per le imprese.

2. Ai fini del paragrafo 1, i fondi per lo sviluppo urbano investono attraverso prestiti e garanzie o strumenti equivalenti e attraverso fondi propri.»

²⁷ Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006

Strumenti di ingegneria finanziaria

Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.

Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:

a) aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia;

b) in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel presente contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità:

i) alla BEI o al FEI; oppure

ii) a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

²⁸ *Articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006*

Convergenza

1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento.

²⁹ *Articolo 49 del Regolamento (CE) n. 1828/2006*

Oneri finanziari e spese di garanzia

I seguenti oneri e le seguenti spese sono rimborsabili da parte del FESR:

- a) gli oneri relativi alle transazioni finanziarie transnazionali;
- b) qualora l'attuazione di un'operazione richieda l'apertura di un conto o di conti separati, le spese bancarie relative all'apertura e alla gestione dei conti;
- c) le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione;
- d) i costi delle garanzie fornite da banche o da altri istituti finanziari, se tali garanzie sono prescritte dalla legislazione nazionale o comunitaria.

Non sono ammissibili al contributo le ammende, le penali e le spese per controversie legali.

³⁰ *Articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006*

Progetti generatori di entrate

1. Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:

- a) gli investimenti in infrastrutture; o
- b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.

4. Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.

5. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200 000 EUR.

6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

³¹ **REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2008 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008**

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:

(1) Il quadro regolamentare del periodo di programmazione 2007-2013 è stato preparato e negoziato con l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione dei Fondi, l'efficacia del loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione.

(2) Un approccio più preciso ed esigente, basato sul calcolo della spesa massima ammissibile, è stato attuato per il trattamento dei progetti generatori di entrate, oggetto dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (3).

(3) Sono state messe in evidenza varie difficoltà per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 55, fra cui un onere amministrativo sproporzionato, in particolare per quanto riguarda le operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e le piccole operazioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione.

(4) Tali difficoltà possono avere conseguenze che influiscono negativamente sul ritmo di gestione delle operazioni, in particolare per i progetti in settori che rappresentano priorità comunitarie come l'ambiente, l'inclusione sociale, la ricerca, l'innovazione o l'energia, nonché in termini di onere amministrativo. L'articolo 55 dovrebbe essere pertanto semplificato.

(5) La semplificazione dovrebbe essere applicata a qualsiasi progetto che fruisca di un intervento dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2007-2013. È quindi necessario prevedere un'applicazione retroattiva.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal seguente:

«5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 agosto 2006 a ogni operazione che fruisca di un intervento dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2007-2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008